



Unione Nazionale
Cooperative Italiane

Via San Sotero, 32
00165 - ROMA
TEL. 06/39367752
FAX. 06/39375080

e-mail: info@unci.org
uncinazionale@mclink.it



Confederazione Italiana Sindacati
Autonomi Lavoratori

Via Giulio Cesare, 21
00192 ROMA RM

info@cisal.org
Tel +39 06 3211627
Fax +39 06 3212521

CCNL TERZIARIO E SERVIZI – VERBALE INTEGRATIVO

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE, PER I DIPENDENTI E SOCI DELLE COOPERATIVE
ESERCENTI ATTIVITÀ NEL SETTORE DEL "TERZIARIO E SERVIZI"

(in vigore dal 1° giugno 2001 al 31 maggio 2005)

L'anno 2001 il giorno 26 del mese di luglio in Roma

tra

- 1) Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori (CNAI) rappresentata dal Presidente nazionale Orazio Renzo Di Renzo e assistito da: Nanni Werther, Giangiacomo Pagliaro, Antonio Cucurachi, Rocco Vetrone;
- 2) Unione Cristiana Italiana Commercio e Turismo (UCICT) rappresentata dal Presidente nazionale Orazio Renzo Di Renzo e assistito da Werther Nanni, Sacrorè Raffaella, Di Renzo Manola, Vitali Maria Teresa, Sacripante Sabatino, Lunerti Roberto, Lupattelli Severino e Vetrone Rocco;
- 3) Movimento Cooperative e Mutue CNAI (MCM-CNAI) rappresentata da Franco Maldera, Vincenzo Sardano, Mario Gibellini, Tommaso Dodaro, Umberto Ferro e Francesco Ronca

e

- 1) Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori (CISAL) rappresentata dal Segretario generale Giuseppe Carbone, dal Segretario generale vicario Giovanni Liccardo, dal Segretario generale aggiunto Massimo Cesarini, dai Segretari confederali Ulderico Cancilla e Luigi Spagnuolo;
- 2) Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio (FENASALC) rappresentata dal Segretario generale Adriano Cosimati e dai Segretari nazionali Aurora Pitsolu, Enzo Natalini, Giuseppe Nicosia

si è stipulato

il CCNL per i dipendenti delle Aziende, per i dipendenti e i soci delle Cooperative esercenti attività nel settore del "TERZIARIO E SERVIZI" esso si compone:

- A. Indice.
- B. Premessa.
- C. Titoli LV.
- D. Articoli 87.



Unione Nazionale
Cooperative Italiane

Via San Sotero, 32
00165 - ROMA
TEL. 06/39367752
FAX. 06/39375080

e-mail: info@unci.org
uncinazionale@mclink.it



Confederazione Italiana Sindacati
Autonomi Lavoratori

Via Giulio Cesare, 21
00192 ROMA RM

info@cisal.org
Tel +39 06 3211627
Fax +39 06 3212521

CCNL TERZIARIO E SERVIZI – VERBALE INTEGRATIVO

PREMESSA

Le OOSS e datoriali firmatarie ritengono di aver dato con il contratto una prima importante risposta alle esigenze da più parti rappresentate per un cambiamento della contrattualistica nazionale in un'ottica di rilancio reale dell'occupazione, fattore indispensabile per una espansione strutturale dell'economia e della produttività del Paese.

Il contratto si muove nelle logiche dettate dalla UE finalizzate al miglioramento dei rapporti individuali e collettivi di lavoro, alla crescita dei livelli occupazionali, alla protezione e sicurezza sociale, per concorrere a formulare e rafforzare le regole di garanzia e di tutela dei processi lavorativi

Infatti, con il Protocollo aggiuntivo al trattato di Maastricht del 1991, relativo alla politica sociale, i Governi UE hanno indicato le materie su cui inciderà la politica sociale comunitaria per il conseguimento degli obiettivi delle loro azioni comuni: la sicurezza e la salute del lavoratore, le migliori condizioni di lavoro, l'informazione e la consultazione dei lavoratori, le pari opportunità, la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro ivi compresa la cogestione, gli aiuti finanziari alla promozione dell'occupazione ed alla creazione dei posti di lavoro, la contrattazione collettiva europea. Per questi obiettivi, le OOSS e datoriali svolgono una specifica funzione che esercitano nei confronti del legislatore comunitario, nonché una essenziale funzione negoziale nell'ambito del dialogo sociale.

Le parti concordano, altresì, sulla necessità di affermare la paritaria funzione delle OOSS e datoriali, sul piano del diritto al lavoro e all'esercizio dell'impresa privata in un contesto di riconosciute libertà associative.

Sulla base di tali principi le OOSS e datoriali firmatarie affermano il loro ruolo di stimolo e di controllo sulle politiche sociali e del lavoro, nonché la loro essenziale funzione negoziale nell'ambito del confronto con gli organismi istituzionali, governativi e legislativi del nostro Paese e della CE.

Con spirito improntato alla massima solidarietà tra lavoro e capitale, la stipula di questo contratto, tra le ulteriori e originali soluzioni introdotte, ha opportunamente esplicitato innovazioni anche sulla metodologia contrattuale, prevedendo in modo consapevole un duplice livello di contrattazione:

- il primo, di livello nazionale, mirato a realizzare un quadro normativo generale ed uno standard retributivo di medio livello che,



Unione Nazionale
Cooperative Italiane

Via San Sotero, 32
00165 - ROMA
TEL. 06/39367752
FAX. 06/39375080

e-mail: info@unci.org
uncinazionale@mclink.it



Confederazione Italiana Sindacati
Autonomi Lavoratori

Via Giulio Cesare, 21
00192 ROMA RM

info@cisal.org
Tel +39 06 3211627
Fax +39 06 3212521

CCNL TERZIARIO E SERVIZI – VERBALE INTEGRATIVO

dovendo necessariamente avere come riferimento l'intero territorio nazionale, nel farsi carico delle situazioni di particolare sofferenza e disagio riscontrabili nel Mezzogiorno e nelle aree a più bassa produttività e redditività del lavoro, garantisca comunque un trattamento economico dignitoso e proporzionato alla qualità e quantità del lavoro svolto;

- il secondo, di livello regionale, o provinciale, o aziendale, destinato ad introdurre o consolidare impianti retributivi più avanzati, che permettono di muovere la trattativa in ragione del contesto socio economico, della produttività e delle diverse situazioni aziendali; una contrattazione locale, quindi, mirata ad adeguare e proporzionare le retribuzioni alle diverse situazioni in cui le aziende si trovano ad operare.

Le parti stipulanti, oltre a dare valenza al duplice livello di contrattazione, che produrrà positivi risultati, hanno ritenuto opportuno inserire nel contratto un impianto nominativo rivolto a migliorare il rapporto di lavoro. Sono previsti infatti, istituti di garanzia contrattuale, una più efficace azione di tutela dei lavoratori e di salvaguardia dei loro diritti, ferma restando la facoltà delle aziende di esercitare liberamente e con profitto il diritto di impresa e di associazione.

Sono state inoltre, adeguate le retribuzioni rispetto al potere di acquisto ed accresciute le possibilità di guadagno con l'introduzione di elementi remunerativi della produttività e dei risultati aziendali.

Riconfermando gli impegni già precedentemente assunti e nel rispetto della coerenza dichiarata in tema di politica dei redditi, gli istituti contrattuali di contenuto economico saranno periodicamente e sistematicamente sottoposti a critica da parte delle Organizzazioni stipulanti, essendo strettamente correlati alla dinamica del costo del lavoro e formando comunque uno degli elementi capaci di creare meccanismi di bilanciamento sulla evoluzione del costo della vita.

Le parti ribadiscono, per concludere, che particolare cura sarà dedicata alla valutazione delle politiche aziendali e degli obiettivi da conseguire in tutti gli ambiti territoriali, perché una parte non trascurabile degli utili aziendali venga destinata al miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a retribuire i risultati conseguiti in ragione dell'impegno partecipativo della componente lavoro.

Le parti, infine, s'impegnano ad esercitare, con il massimo scrupolo, una azione di controllo ed a denunciare eventuali posizioni e/o gestioni irregolari, specie in ordine al "lavoro nero", e allo sfruttamento del lavoro minorile, che degradano il rapporto di lavoro e disonorano la società civile.



Unione Nazionale
Cooperative Italiane

Via San Sotero, 32
00165 - ROMA
TEL. 06/39367752
FAX. 06/39375080

e-mail: info@unci.org
uncinazionale@mclink.it



Confederazione Italiana Sindacati
Autonomi Lavoratori

Via Giulio Cesare, 21
00192 ROMA RM

info@cisal.org
Tel +39 06 3211627
Fax +39 06 3212521

CCNL TERZIARIO E SERVIZI – VERBALE INTEGRATIVO

Titolo I - VALIDITÀ E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 1.

Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, posti in essere in tutte le Aziende e le Cooperative del settore del terziario-servizi, sotto qualsiasi forma e settore merceologico, e limitatamente, per i soci lavoratori alle Cooperative che prescelgono la formula del lavoro dipendente. A titolo indicativo le Aziende e le Cooperative a cui si applica il presente CCNL sono:

a) area amministrativa e giuridica

- fornitori di enti pubblici e privati;
- imprese di casermaggio e fornitori vari;
- compagnie di importazione ed esportazione;
- aziende per il commercio Internazionale;
- agenzie pubblicitarie;
- agenzie di affari (immobiliari, multiproprietà, uffici residence);
- agenzie finanziarie, agenzie di brocheraggio assicurativo e finanziario;
- marketing, promozione alle vendite, indagine di mercato;
- aziende per lo sfruttamento commerciale di brevetti, invenzioni e scoperte;
- istituti di mostre, fiere congressi e convegni;
- agenzie di leasing, carte di credito;
- ricerca e selezione del personale;
- call-center;

b) area tecnica:

- studi statistici ed attuariali;
- informatica, telematica ed eidomatica; elaborazione dati ed elaborazioni testi;
- auditing, revisione contabile;
- società fiduciarie e di revisione e organizzazione;
- società di assistenza fiscale e tributaria;
- progettazione, consulenza professionale organizzata;
- studi professionali;
- autoscuola ed agenzie di pratiche auto;
- copisterie e fotocopiatrice;

c) area socio sanitaria:



Unione Nazionale
Cooperative Italiane

Via San Sotero, 32
00165 - ROMA
TEL. 06/39367752
FAX. 06/39375080

e-mail: info@unci.org
uncinazionale@mclink.it



Confederazione Italiana Sindacati
Autonomi Lavoratori

Via Giulio Cesare, 21
00192 ROMA RM

info@cisal.org
Tel +39 06 3211627
Fax +39 06 3212521

CCNL TERZIARIO E SERVIZI – VERBALE INTEGRATIVO

- associazioni gestite da Enti religiosi, da fondazioni, da Cooperative e da privati operanti nel campo educativo sociale ed assistenziale;
 - laboratori di analisi, centri di diagnostica;
 - cooperative di trasporto privato di malati e di portatori di handicap;
- d) ausiliari del commercio con l'estero:
- agenti e rappresentanti di commercio;
 - mediatori pubblici e privati;
 - commissionari;
 - stabilimenti per la condizionatura dei prodotti tessili (eccettuati quelli costituiti da industriali nell'interno e al servizio delle proprie aziende);
 - fornitori di enti pubblici e privati (imprese di casermaggio fornitori carcerari, fornitori di bordo, ecc.);
 - compagnie di importazione ed esportazione e case per il commercio internazionale (importazioni ed esportazioni di merci promiscue);
 - agenti di commercio preposti da case commerciali e/o da società operanti nel settore distributivo di prodotti petroliferi e accessori;
 - imprese portuali di controllo;
- e) servizi alle imprese/alle organizzazioni, servizi di rete, servizi alle persone:
- imprese di leasing;
 - recupero crediti-factoring;
 - servizi di informatica, telematica, robotica, eidomatica, implementazione e manutenzione di hardware e produzione di software informatici;
 - servizi di revisione contabile, auditing;
 - servizi di gestione ed amministrazione del personale;
 - servizi di ricerca, formazione e selezione del personale;
 - ricerche di mercato, economiche e sondaggi di opinione e telemarketing, televendite, call-center;
 - consulenza di direzione ed organizzazione aziendale;
 - agenzie di relazioni pubbliche;
 - agenzie di informazioni commerciali;
 - servizi di design, grafica, progettazione e allestimenti di interni e vetrine;
 - servizi di progettazione industriale, engineering;
 - servizi di ricerca, collaudi, analisi, certificazione tecnica e controllo qualità;
 - società per lo sfruttamento commerciale di brevetti, invenzioni e scoperte;
 - agenzie pubblicitarie;
 - concessionarie di pubblicità;
 - aziende di pubblicità;



Unione Nazionale
Cooperative Italiane

Via San Sotero, 32
00165 - ROMA
TEL. 06/39367752
FAX. 06/39375080

e-mail: info@unci.org
uncinazionale@mclink.it



Confederazione Italiana Sindacati
Autonomi Lavoratori

Via Giulio Cesare, 21
00192 ROMA RM

info@cisal.org
Tel +39 06 3211627
Fax +39 06 3212521

CCNL TERZIARIO E SERVIZI – VERBALE INTEGRATIVO

- agenzie di distribuzione e consegna di materiale pubblicitario;
- promozione vendite;
- agenzie fotografiche;
- uffici residence;
- società di organizzazione e gestione congressi, esposizioni, mostre e fiere;
- intermediazione merceologica;
- recupero e risanamento ambiente;
- altri servizi alle imprese e alle organizzazioni, quali fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici, gestione parcheggi;
- autorimesse e autoriparatori non artigianali;
- società di carte di credito;
- uffici cambi extra bancari;
- servizi fiduciari;
- buying office;
- agenzie di brokeraggio;
- aziende e agenzie di consulenza, intermediazione e promozione immobiliare, amministrazione e gestione beni immobili;
- agenzie di operazioni doganali;
- servizi di richiesta certificati, di sbrigo pratiche, di dattilografia e fotocopiatura (comprende anche la classe "agenzie pratiche auto");
- servizi di traduzioni e interpretariato;
- agenzie di recapiti, corrispondenza, stampa e plichi;
- vendita di multiproprietà;
- autoscuole;
- agenzie di servizi matrimoniali;
- altri servizi alle persone;
- noleggio e vendita di audiovisivi.

Tutte quelle attività similari che possono essere annoverate nel settore del terziario e servizi. Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili tra loro e pertanto non è ammessa la parziale applicazione. Le parti concordano che il presente CCNL sostituisce e assorbe ad ogni effetto le norme, del precedente CCNL.

Le parti convengono che tra i requisiti per accedere ai finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive, o ai fondi per la formazione professionale, erogati da Enti pubblici, nazionali, regionali, provinciali e/o della UE, sia compreso l'impegno da parte delle Aziende e delle Cooperative all'applicazione del presente CCNL e di legge in materia di lavoro. Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le Organizzazioni stipulanti dichiarano che con il presente CCNL non hanno inteso sostituire le eventuali condizioni più favorevoli praticate al lavoratore in forza prima della data di stipula del presente CCNL, che restano a lui assegnate 'ad personam'.

Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL valgono le



Unione Nazionale
Cooperative Italiane

Via San Sotero, 32
00165 - ROMA
TEL. 06/39367752
FAX. 06/39375080

e-mail: info@unci.org
uncinazionale@mclink.it



Confederazione Italiana Sindacati
Autonomi Lavoratori

Via Giulio Cesare, 21
00192 ROMA RM

info@cisal.org
Tel +39 06 3211627
Fax +39 06 3212521

CCNL TERZIARIO E SERVIZI – VERBALE INTEGRATIVO

disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro.

Titolo II - LIVELLI DI CONTRATTAZIONE: NAZIONALE E REGIONALE O PROVINCIALE O AZIENDALE

Articolo 2.

Le parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro come appresso:

- a) contrattazione di 1° livello: contratto nazionale di settore;
- b) contrattazione di 2° livello: contratto integrativo regionale o provinciale, o aziendale di settore.

Articolo 3.

La contrattazione collettiva nazionale vuole riconoscere alle Aziende e alle Cooperative il diritto di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro; esso si basa su elementi predeterminati e validi per tutta la durata del presente CCNL.

Il presente CCNL è formato da una parte normativa la cui durata è quadriennale e da una parte economica la cui durata è biennale.

Per il rinnovo del presente CCNL è necessario che una delle Parti dia, almeno 3 mesi prima della relativa scadenza, la disdetta presentando le proposte per un nuovo CCNL per consentire l'apertura delle trattative. Durante i 3 mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del presente CCNL, e comunque per un periodo complessivamente pari a 4 mesi dalla presentazione delle richieste di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data della scadenza, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva, verrà corrisposto ai lavoratori un elemento provvisorio della retribuzione denominata: "Indennità di Vacanza Contrattuale".

L'importo di tale indennità sarà pari al 30% del tasso d'inflazione programmato, applicato al minimo tabellare.

Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale detta indennità sarà pari al 50% dell'inflazione programmata sempre calcolata sul minimo tabellare.

Dalla data di decorrenza di rinnovo del presente CCNL, l'indennità di



Unione Nazionale
Cooperative Italiane

Via San Sotero, 32
00165 - ROMA
TEL. 06/39367752
FAX. 06/39375080

e-mail: info@unci.org
uncinazionale@mclink.it



Confederazione Italiana Sindacati
Autonomi Lavoratori

Via Giulio Cesare, 21
00192 ROMA RM

info@cisal.org
Tel +39 06 3211627
Fax +39 06 3212521

CCNL TERZIARIO E SERVIZI – VERBALE INTEGRATIVO

vacanza contrattuale cessa di essere corrisposta. In sede di rinnovo del presente CCNL verranno contrattate le modalità per la compensazione delle eventuali differenze retributive per tutto il periodo di vacanza contrattuale.

Alla contrattazione collettiva di 1° livello è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate:

- a) costituzione e funzionamento della Commissione di garanzia e conciliazione;
- b) regolamentazione e determinazione delle quote sindacali.

Articolo 4.

La contrattazione collettiva di 2° livello sarà svolta in sede regionale o provinciale o aziendale. Essa riguarda materie e istituti stabiliti dal presente CCNL, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione di 1° livello.

Alla contrattazione collettiva di 2° livello è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate:

- a) possibilità di una diversa articolazione dell'orario normale di lavoro che può essere svolto in modo differenziato nel corso dell'anno;
- b) determinazione dell'elemento economico "Premio Produzione Presenza". Detto elemento sarà concordato, in sede regionale o provinciale o aziendale tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore e correlato ai risultati conseguiti o nella regione o nella provincia o nella azienda, tramite le risultanze di indicatori nazionali o regionali o provinciali o aziendali;
- c) costituzione e funzionamento dell'organismo regionale o provinciale o aziendale paritetico per la prevenzione infortuni, per l'attuazione delle norme per l'igiene e l'ambiente di lavoro, nonché, tutto quanto previsto dalla legge n. 626/94 in materia di sicurezza sul posto di lavoro;
- d) realizzazione di un incontro, a livello regionale o provinciale o aziendale, fra le parti stipulanti il presente CCNL per la disamina e approvazione dei contratti di formazione e lavoro, secondo la disciplina nazionale e le leggi vigenti;
- e) attuazione della disciplina della formazione professionale;
- f) disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione regionale o provinciale o aziendale dal presente CCNL mediante specifiche clausole di rinvio.

L'accordo di 2° livello regionale o provinciale o aziendale ha durata quadriennale.



Unione Nazionale
Cooperative Italiane

Via San Sotero, 32
00165 - ROMA
TEL. 06/39367752
FAX. 06/39375080

e-mail: info@unci.org
uncinazionale@mclink.it



Confederazione Italiana Sindacati
Autonomi Lavoratori

Via Giulio Cesare, 21
00192 ROMA RM

info@cisal.org
Tel +39 06 3211627
Fax +39 06 3212521

CCNL TERZIARIO E SERVIZI – VERBALE INTEGRATIVO

Nell'arco di vigenza del presente CCNL potrà aversi una sola fase negoziale a livello regionale o provinciale o aziendale, da svolgere conformemente alla seguente procedura.

La richiesta di stipula della contrattazione di 2° livello deve essere presentata dopo almeno 1 mese dal deposito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale del presente CCNL. Le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette nel periodo intercorrente tra la presentazione delle richieste e il termine di 60 giorni decorrente dall'apertura delle trattative.

Titolo III - DIRITTI SINDACALI E DI ASSOCIAZIONE

Articolo 5.

Le parti riconoscendo che, data la tipicità delle Aziende e delle Cooperative e la loro ridotta dimensione operativa non è possibile individuare normative sindacali di valenza generalizzata applicabili a tutte le specificità, ma intendendo comunque salvaguardare la partecipazione dei lavoratori alla vita sindacale, nel mentre fanno espresso rinvio alle vigenti disposizioni, in materia di diritti sindacali, concordano di assegnare 10 ore retribuite a ciascun lavoratore dipendente o socio per partecipare ad assemblee o riunioni indette dalle Organizzazioni stipulanti il presente CCNL.

Esse convengono altresì che bisogna tenere in particolare considerazione il contenuto delle Convenzioni OIL nn. 87 e 98, riconoscendo il pieno diritto dei lavoratori, come anche dei datori di lavoro, ad organizzarsi in libere associazioni sindacali e datoriali e ad aderirvi senza impedimenti. Sia i lavoratori che i datori di lavoro hanno diritto a trattare liberante e in piena autonomia.

Articolo 6.

Per quanto riguarda i contributi sindacali, in ogni caso è assicurato alle OO.SS. stipulanti il presente CCNL il servizio gratuito di riscossione e versamento delle quote sindacali.

Articolo 7.

Le parti, non potendo ignorare che, attualmente la funzione attribuita alla contrattazione collettiva non è più di esclusiva natura retributiva,



Unione Nazionale
Cooperative Italiane

Via San Sotero, 32
00165 - ROMA
TEL. 06/39367752
FAX. 06/39375080

e-mail: info@unci.org
uncinazionale@mclink.it



Confederazione Italiana Sindacati
Autonomi Lavoratori

Via Giulio Cesare, 21
00192 ROMA RM

info@cisal.org
Tel +39 06 3211627
Fax +39 06 3212521

CCNL TERZIARIO E SERVIZI – VERBALE INTEGRATIVO

né si limita ad una mera disciplina del rapporto di lavoro, ma si configura come un complesso e ordinato apparato negoziale, che comporta la condivisione di obiettivi, strategie e comportamenti, tutti mirati al miglioramento degli assetti economici e sociali del paese ed alla salvaguardia dei livelli occupazionali, concordano, in coerenza con lo spirito di cui alla premessa, di assegnare al presente CCNL, anche il ruolo di strumento di documentazione e di lavoro, finalizzato ad estendere ad ogni livello la rappresentanza delle parti firmatarie e ad attivare e stimolare lo spirito di servizio a favore dei lavoratori e dei datori di lavoro. Con tale valenza vanno considerati gli allegati contenuti nel testo contrattuale. Per il loro utilizzo avrà valore esclusivamente l'edizione predisposta a cura delle parti stipulanti il presente CCNL.

Titolo IV - DECORRENZA - DURATA

Articolo 8.

Il presente CCNL decorre dal 1° giugno 2001 e scadrà il 31 maggio 2005; per la materia di natura economica scadrà il 31 maggio 2003.

Il contratto nella sua globalità si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga data disdetta 3 mesi prima della scadenza con lettera raccomandata.

In caso di disdetta resterà in vigore sino a che non verrà sostituito dal successivo.

Titolo V - ESCLUSIVITÀ DI STAMPA - DISTRIBUZIONE CONTRATTI

Articolo 9.

Il presente CCNL, conforme all'originale, è stato edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti. È vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione.

In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie.

Articolo 10.

In ottemperanza a quanto previsto dalla prassi della contrattazione collettiva, nonché ai sensi delle vigenti norme di legge, le parti



Unione Nazionale
Cooperative Italiane

Via San Sotero, 32
00165 - ROMA
TEL. 06/39367752
FAX. 06/39375080

e-mail: info@unci.org
uncinazionale@mclink.it



Confederazione Italiana Sindacati
Autonomi Lavoratori

Via Giulio Cesare, 21
00192 ROMA RM

info@cisal.org
Tel +39 06 3211627
Fax +39 06 3212521

CCNL TERZIARIO E SERVIZI – VERBALE INTEGRATIVO

contraenti si impegnano ad inviare copia del presente CCNL al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e agli Enti previdenziali e assistenziali interessati.

Articolo 11.

Le Aziende e le Cooperative sono tenute a distribuire gratuitamente ad ogni singolo lavoratore dipendente in servizio e neo-assunto copia del presente CCNL.

Titolo VI - EFFICACIA DEL CONTRATTO

Articolo 12.

Le norme del presente CCNL sono operanti e dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori e sono impegnative per le Organizzazioni stipulanti. Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle parti di cui al presente CCNL, o qualsiasi estensione, pattuita con le altre parti diverse da quelle stipulanti, non può avvenire se non con il consenso espresso compiutamente dalle parti stipulanti.

Titolo VII - MOBILITÀ E MERCATO DEL LAVORO

Articolo 13.

Ferma restando la possibilità di utilizzare, in rapporto alle differenti esigenze delle Aziende e delle Cooperative, degli strumenti idonei di legge e i contratti di solidarietà (legge 23.7.91 n. 223 e legge 19.7.93 n. 238 e successivi interventi), in via sperimentale, per tutta la durata di vigenza del presente CCNL, le Parti convengono che, a fronte di casi di difficoltà temporanea di mercato, di crisi, di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale che determinano esuberi occupazionali, si debbano concordare di volta in volta, tra le parti stipulanti il presente CCNL, i comportamenti e gli accorgimenti che tendano a diminuire per quanto possibile le conseguenze sociali di minore impiego della forza lavoro.

Le Parti altresì, s'impegnano a ricercare congiuntamente con specifici accordi negoziali, soluzioni capaci di:



Unione Nazionale
Cooperative Italiane

Via San Sotero, 32
00165 - ROMA
TEL. 06/39367752
FAX. 06/39375080

e-mail: info@unci.org
uncinazionale@mclink.it



Confederazione Italiana Sindacati
Autonomi Lavoratori

Via Giulio Cesare, 21
00192 ROMA RM

info@cisal.org
Tel +39 06 3211627
Fax +39 06 3212521

CCNL TERZIARIO E SERVIZI – VERBALE INTEGRATIVO

- a) definire la stima dei fabbisogni di mano d'opera e le esigenze relative di qualificazione, le procedure di ricerca, la disponibilità di lavoro extra e di surroga;
- b) promuovere iniziative idonee al conseguimento di nuovi posti di lavoro;
- c) realizzare incontri con le istituzioni per verificare gli obiettivi di sviluppo del settore.

Titolo VIII - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Articolo 14.

I lavoratori sono inquadrati in un'unica scala classificatoria articolata su 5 livelli, alla quale corrispondono 5 livelli retributivi con valori minimi tabellari mensili.

I valori minimi tabellari mensili sono quelli appresso riportati.

L'inquadramento delle varie mansioni nelle singole categorie verrà effettuato sulla base della declaratoria e dei profili sotto enunciati.

I profili rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle mansioni in esse considerate ed hanno valore esemplificativo minimo.

Resta fermo che l'assegnazione dei lavori alle diverse categorie deve essere effettuata in base alle mansioni degli stessi in concreto esercitate, indipendentemente dalle denominazioni usate dalle Parti.

1° livello.

Appartengono a questo livello i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di scuola media superiore, nello specifico settore di competenza, esplicano funzioni direttive, sovrintendono all'intera attività con ampi poteri decisionali e autonomia d'iniziativa.

2° livello.

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche e adeguate esperienze ed i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano specifica e adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e teorico-pratica.



Unione Nazionale
Cooperative Italiane

Via San Sotero, 32
00165 - ROMA
TEL. 06/39367752
FAX. 06/39375080

e-mail: info@unci.org
uncinazionale@mclink.it



Confederazione Italiana Sindacati
Autonomi Lavoratori

Via Giulio Cesare, 21
00192 ROMA RM

info@cisal.org
Tel +39 06 3211627
Fax +39 06 3212521

CCNL TERZIARIO E SERVIZI – VERBALE INTEGRATIVO

Esemplificazioni:

- analista CED;
- analista di costi aziendali;
- capo ufficio tecnico o amministrativo;
- bilancista (colui che dal bilancio di verifica compie autonomamente tutte le rettifiche necessarie per la redazione del bilancio di esercizio civilistico e fiscale);
- progettista disegnatore;
- capo laboratorio geologo;
- capo missine geologi;
- laureato addetto ai prelievi, all'istologia, alla microscopia clinica, alla lettura degli elettrocardiogrammi, alla lettura di elettroencefalogrammi, alla batteriologia, alla chimica clinica;
- ortottista;
- igienista dentale munito del relativo titolo di studio;
- altre qualifiche di valore equivalente non comprese nella suddetta esemplificazione.

3° livello.

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto operativamente autonome che comportino particolari conoscenze ed esperienze tecnico-professionali comunque acquisite, anche con eventuale coordinamento esecutivo dell'attività di altri dipendenti.

Esemplificazioni:

- contabile di concetto;
- addetto all'elaborazione di schede pilota per lo sviluppo meccanografico delle paghe;
- corrispondente in lingue estere;
- operatore meccanografico;
- addetto alle ispezioni ipotecarie e catastali;
- segretario di concetto;
- segretario unico che svolge, in piena autonomia e sulla scorta di particolari esperienze, mansioni promiscue di concetto e d'ordine;
- addetto alle elaborazioni di situazioni patrimoniali e contabili, bilanci di verifica e relazioni;
- addetto all'amministrazione del personale delle aziende e delle cooperative in forma autonoma e completa;
- traduttore e interprete;
- primanotista e codificatore;
- investigatore privato;
- redattore rapporti informativi con ampia discrezionalità di valutazione;
- disegnatore non progettista, con mansioni di rilevamento e/o sviluppo



Unione Nazionale
Cooperative Italiane

Via San Sotero, 32
00165 - ROMA
TEL. 06/39367752
FAX. 06/39375080

e-mail: info@unci.org
uncinazionale@mclink.it



Confederazione Italiana Sindacati
Autonomi Lavoratori

Via Giulio Cesare, 21
00192 ROMA RM

info@cisal.org
Tel +39 06 3211627
Fax +39 06 3212521

CCNL TERZIARIO E SERVIZI – VERBALE INTEGRATIVO

di particolari esecutivi;

- assistente di cantiere geologico;
- sperimentatore geologico;
- rilevatore geologico;
- analista chimico;
- terapista di riabilitazione;
- infermiere professionale;
- tecnico di laboratorio;
- tecnico radiologo;
- odontotecnico;
- assistente di studio odontoiatrico;
- conducente di autotreni e di autoarticolati;
- macellaio specializzato provetto;
- pompista capo piazzale;
- altre qualifiche di valore equivalente non comprese nella suddetta esemplificazione.

4° livello.

Appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche.

Esemplificazioni:

- stenodattilografo;
- investigatore privato;
- dattilografo;
- autista;
- centralinista telefonico;
- operatore meccanografico;
- perforatore verificatore di schede;
- contabile d'ordine;
- primanotista d'ordine;
- schedarista;
- addetto di segreteria con mansioni d'ordine;
- addetto alla compilazione di scritture elementari e/o semplificate di registri e repertori obbligatori;
- addetto a servizi esterni per disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni e visure presso Enti ed uffici sia pubblici che privati;
- informatore commerciale;
- redattore;
- tosatore;
- infermiere generico;
- esecutore prove di laboratorio;
- assistente di studio odontoiatrico;
- addetto all'accettazione clienti, registrazione dati, consegna



Unione Nazionale
Cooperative Italiane

Via San Sotero, 32
00165 - ROMA
TEL. 06/39367752
FAX. 06/39375080

e-mail: info@unci.org
uncinazionale@mclink.it



Confederazione Italiana Sindacati
Autonomi Lavoratori

Via Giulio Cesare, 21
00192 ROMA RM

info@cisal.org
Tel +39 06 3211627
Fax +39 06 3212521

CCNL TERZIARIO E SERVIZI – VERBALE INTEGRATIVO

referti clinici;

- altre qualifiche di valore equivalente non comprese nella suddetta esemplificazione.

5° livello.

Appartengono a questo livello i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche.

Esemplificazioni:

- addetto alle pulizie;
- fattorino;
- caneggiatore;
- porta stadia;
- usciere;
- altre qualifiche di valore equivalente non comprese nella suddetta esemplificazione.

Riepilogo delle categorie nei rispettivi livelli

classificazione qualifiche

1° livello	impiegato
2°	impiegato
3°	impiegato operaio specializzato
4°	impiegato operaio qualificato
5°	Impiegato operaio

Agli effetti della interpretazione e dell'applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro la dizione "lavoratore e/o dipendente" s'intende indicativa della categoria impiegati ed operai.

Per le clausole che interessano una sola categoria di lavoratori vengono usate le dizioni separate di impiegati od operai.

Articolo 15.

Al rispettivi livelli previsti dalla classificazione del personale corrisponde un valore di retribuzione nazionale mensile come sotto elencata:

classificazione del personale	minimo tabellare (a)	contingenza (b)	paga base nazionale (c)
----------------------------------	----------------------------	--------------------	-------------------------------



Unione Nazionale
Cooperative Italiane

Via San Sotero, 32
00165 - ROMA
TEL. 06/39367752
FAX. 06/39375080

e-mail: info@unci.org
uncinazionale@mclink.it



Confederazione Italiana Sindacati
Autonomi Lavoratori

Via Giulio Cesare, 21
00192 ROMA RM

info@cisal.org
Tel +39 06 3211627
Fax +39 06 3212521

CCNL TERZIARIO E SERVIZI – VERBALE INTEGRATIVO

1° livello	1.099.859	1.020.000	2.119.859
2°	981.103	1.010.000	1.991.103
3°	744.408	1.003.000	1.747.408
4°	665.386	997.000	1.662.386
5°	596.782	992.000	1.588.782

Il significato dei vari termini di retribuzione indicati nel presente CCNL è:

- 1) per "minimo tabellare" s'intendono gli importi contrassegnati con la lett. a), nella 1a colonna della tabella sopra riportata;
- 2) per "contingenza" s'intendono gli importi indicati con la lett. b) nella 2a colonna della tabella sopra riportata;
- 3) per "paga base nazionale" s'intendono gli importi contrassegnati con la lett. c) nella 3a colonna della tabella sopra riportata;
- 4) per "retribuzione di fatto" s'intende la somma percepita dal lavoratore, comprensiva di: paga base nazionale, eventuali scatti d'anzianità, terzi elementi, ecc.

Titolo IX - MANSIONI PROMISCUE - MUTAMENTO MANSIONI - JOLLY

Articolo 16.

Il lavoratore dipendente che sia adibito, con carattere di continuità, a mansioni relative a diverse qualifiche sarà qualificato nella qualifica di categoria superiore e ne percepirà la retribuzione, quando le mansioni relative alla qualifica superiore abbiano rilievo sensibile e prevalente, sul complesso delle attività dallo stesso svolte.

Articolo 17.

Al lavoratore dipendente che viene normalmente adibito per oltre 2 mesi a mansioni per le quali è prevista una retribuzione superiore a quella che percepisce, deve essere corrisposta la retribuzione propria della mansione superiore.

Qualora l'esercizio delle mansioni, si prolunghi oltre 4 mesi consecutivi, il dipendente acquisisce il diritto alla categoria superiore, salvo che la temporanea assegnazione a mansioni superiori non abbia avuto luogo per sostituzione di altro lavoratore.



Unione Nazionale
Cooperative Italiane

Via San Sotero, 32
00165 - ROMA
TEL. 06/39367752
FAX. 06/39375080

e-mail: info@unci.org
uncinazionale@mclink.it



Confederazione Italiana Sindacati
Autonomi Lavoratori

Via Giulio Cesare, 21
00192 ROMA RM

info@cisal.org
Tel +39 06 3211627
Fax +39 06 3212521

CCNL TERZIARIO E SERVIZI – VERBALE INTEGRATIVO

Articolo 18.

Vengono considerati Jolly quei lavoratori dipendenti cui l'Azienda e la Cooperativa non assegna una specifica mansione per adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell'intero ciclo di produzione presente nell'Azienda e nella Cooperativa stessa. L'inquadramento dei jolly sarà al livello immediatamente superiore a quello della generalità delle singole mansioni svolte.

Titolo X - ASSUNZIONE - DOCUMENTAZIONE - VISITA MEDICA

Articolo 19.

L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge.

L'assunzione dovrà risultare da atto scritto, contenente le seguenti indicazioni:

- 1) data di assunzione e luogo dove è destinato a svolgere il lavoro;
- 2) la durata del rapporto di lavoro, nel caso di assunzione a tempo determinato;
- 3) la durata del periodo di prova;
- 4) la qualifica e il livello d'inquadramento;
- 5) il trattamento economico.

La lettera di assunzione deve inoltre indicare: il cognome e nome e/o la ragione sociale, l'indirizzo, il codice fiscale, la posizione INPS del datore di lavoro, nonché tutti quei dati o notizie previste dalla legge.

L'Azienda e la Cooperativa deve consegnare gratuitamente e contemporaneamente alla lettera di assunzione copia del presente CCNL.

Articolo 20.

Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:

- 1) libretto di lavoro e tesserino di disoccupazione;
- 2) documenti relativi alle assicurazioni sociali per i dipendenti che ne sono in possesso;
- 3) libretto di "indennità sanitaria" per il personale da adibire a quelle attività per cui è richiesto dalla legge;
- 4) documentazione e dichiarazioni necessarie per l'applicazione delle norme previdenziali e fiscali;
- 5) accettazione della lettera di assunzione;



Unione Nazionale
Cooperative Italiane

Via San Sotero, 32
00165 - ROMA
TEL. 06/39367752
FAX. 06/39375080

e-mail: info@unci.org
uncinazionale@mclink.it



Confederazione Italiana Sindacati
Autonomi Lavoratori

Via Giulio Cesare, 21
00192 ROMA RM

info@cisal.org
Tel +39 06 3211627
Fax +39 06 3212521

CCNL TERZIARIO E SERVIZI – VERBALE INTEGRATIVO

- 6) attestato di conoscenza di una o più lingue estere per le mansioni che implicano tale requisito;
- 7) certificato di servizio eventualmente prestato presso altre Aziende e/o Cooperative;
- 8) certificati o diplomi degli Studi compiuti, o diploma od attestazione dei corsi di addestramento frequentati;
- 9) altri documenti e certificati che l'Azienda e la Cooperativa richiederà per le proprie esigenze.

Il lavoratore dovrà dichiarare all'Azienda e alla Cooperativa la sua residenza e/o dimora e notificare i successivi mutamenti.

Se si tratta di lavoratore apprendista all'atto dell'assunzione egli dovrà produrre il titolo di studio e dichiarare gli eventuali corsi professionali, nonché i periodi di lavoro svolti.

L'Azienda e la Cooperativa deve rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.

Articolo 21.

Il lavoratore potrà essere sottoposto, prima dell'assunzione, a visita medica da parte del sanitario di fiducia dell'Azienda e della Cooperativa per l'accertamento dei requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l'espletamento del lavoro cui è destinato.

Egualemente potrà essere sottoposto a visita medica, a cura di gabinetti medici o di analisi specializzati, gestiti da Enti pubblici o universitari, allorché il lavoratore dipendente contesti la propria idoneità fisica a continuare ad espletare le proprie mansioni o ad espletarne altre che non siano compatibili, per maggior gravosità con la propria idoneità fisica.

Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di Enti pubblici o da istituti specializzati di diritto pubblico.

Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie la cui diagnosi sarà comunicata al lavoratore.

Articolo 22.

In considerazione di quanto disposto dall'art. 25, comma 2, legge n. 223 del 23.7.91, non sono computati ai fini della determinazione delle quote



Unione Nazionale
Cooperative Italiane

Via San Sotero, 32
00165 - ROMA
TEL. 06/39367752
FAX. 06/39375080

e-mail: info@unci.org
uncinazionale@mclink.it



Confederazione Italiana Sindacati
Autonomi Lavoratori

Via Giulio Cesare, 21
00192 ROMA RM

info@cisal.org
Tel +39 06 3211627
Fax +39 06 3212521

CCNL TERZIARIO E SERVIZI – VERBALE INTEGRATIVO

di riserva:

- a) le assunzioni dei lavoratori con qualifiche ricomprese nei livelli 1° e 2°;
- b) le assunzioni dei lavoratori con qualifiche ricomprese nei livelli 3°, 4° e 5° a condizione che abbiano già prestato servizio presso Aziende e Cooperative del medesimo settore ovvero che siano in possesso di un titolo di studio o attestati professionali attinenti alle mansioni da svolgere.

Titolo XI - PERIODO DI PROVA

Articolo 23.

La durata del periodo di prova non potrà superare:

livelli	periodo
1° livello	60 giorni di effettiva prestazione lavorativa
2° e 3°	45 giorni " " " "
4° e 5°	30 giorni " " " "

Per gli apprendisti, indipendentemente dal livello di riferimento, la durata massima del periodo di prova è di 30 giorni di effettiva prestazione lavorativa.

Ai fini del computo del periodo di prova sono utili esclusivamente le giornate effettivamente prestate, fermo restando il termine massimo di 6 mesi previsto dall'art. 10, legge n. 604 del 15.7.96.

Nel corso del periodo di prova e al termine dello stesso, il periodo di lavoro potrà essere risolto da ambo le parti, senza obbligo di preavviso ma con diritto al TFR.

Il lavoratore in prova ha diritto, in caso di insorgenza di malattia, di esperire il periodo di prova per il tempo minimo necessario, fruire anche del mini comparto, ma non ha diritto alla retribuzione durante il periodo di assenza per malattia.

Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore s'intenderà confermata e il periodo stesso sarà cumulato all'anzianità di servizio.

Titolo XII - ORARIO DI LAVORO



Unione Nazionale
Cooperative Italiane

Via San Sotero, 32
00165 - ROMA
TEL. 06/39367752
FAX. 06/39375080

e-mail: info@unci.org
uncinazionale@mclink.it



Confederazione Italiana Sindacati
Autonomi Lavoratori

Via Giulio Cesare, 21
00192 ROMA RM

info@cisal.org
Tel +39 06 3211627
Fax +39 06 3212521

CCNL TERZIARIO E SERVIZI – VERBALE INTEGRATIVO

Articolo 24.

La durata normale del lavoro effettivo per la generalità delle Aziende e delle Cooperative è fissata in 40 ore settimanali distribuite su 5 o 6 giornate lavorative. Ad esso è commisurata la retribuzione.

Per lavoro effettivo s'intende ogni attività che richiede un'applicazione assidua e continuativa, conseguentemente non sono comprese nella dizione di cui sopra quelle occupazioni che richiedono per loro natura o nella specificità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.

Non sono altresì da considerarsi lavoro effettivo le soste durante il lavoro superiore a 15 minuti, nonché quelle comprese tra l'inizio e la fine dell'orario giornaliero, il tempo per recarsi sul posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno della Azienda e della Cooperativa, comunque tutto quanto previsto dall'art. 5, RD n. 1955 del 10.9.23.

La durata normale di lavoro per il lavoratore dipendente con mansioni discontinue o di semplice attesa di cui all'art. 25 è fissato nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

La distribuzione dell'orario di lavoro non potrà essere suddivisa in più di tre frazioni.

In relazione alle particolari esigenze delle Aziende e delle Cooperative, al fine di migliorare il servizio ai consumatori, con particolare riguardo ai flussi di clientela e di utenza, l'orario complessivo annuale di lavoro, pari a 40 ore settimanali per 52 settimane annue, potrà essere distribuito nel corso dell'anno, con un aumento settimanale di 12 ore e per un massimo di 16 settimane all'anno. Il recupero dovrà essere effettuato nei periodi di minor lavoro o retribuito con una maggiorazione del 10%.

La contrattazione regionale o provinciale o aziendale potrà disciplinare la possibilità, per il lavoratore, di scegliere il momento iniziale e terminale della prestazione entro una certa fascia, assicurando comunque una certa estensione temporanea (flex-time).

La contrattazione regionale o provinciale aziendale potrà inoltre disciplinare la possibilità della condivisione, a due o più lavoratori, dello svolgimento del lavoro in un certo orario lasciando a loro la determinazione del rispettivo tempo di lavoro (job-sharing).

Diverse condizioni sono demandate alla contrattazione integrativa regionale o provinciale o aziendale anche se la distribuzione dell'orario



Unione Nazionale
Cooperative Italiane

Via San Sotero, 32
00165 - ROMA
TEL. 06/39367752
FAX. 06/39375080

e-mail: info@unci.org
uncinazionale@mclink.it



Confederazione Italiana Sindacati
Autonomi Lavoratori

Via Giulio Cesare, 21
00192 ROMA RM

info@cisal.org
Tel +39 06 3211627
Fax +39 06 3212521

CCNL TERZIARIO E SERVIZI – VERBALE INTEGRATIVO

di lavoro viene determinata dal presente CCNL.

Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile e in luogo accessibile a tutto il personale interessato l'orario di lavoro con indicazione dell'ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché la durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.

Durante l'orario di lavoro il lavoratore dipendente non potrà lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e non potrà uscire dall'Azienda e dalla Cooperativa senza esserne autorizzato.

Il trattenersi nell'ambiente di lavoro da parte del lavoratore per sue determinate esigenze, come il tempo dei riposi intermedi, la sistemazione della propria biancheria, la cura e l'igiene della propria persona, non è considerato "tempo" a disposizione del datore di lavoro.

Le Parti, in relazione all'orario di lavoro di cui al presente articolo, affermano la volontà di perseguire, nel corso della validità contrattuale, una progressiva riduzione dell'orario di lavoro stesso, nell'ambito di una politica generale di riduzione dell'orario di lavoro per favorire l'occupazione con il maturarsi delle condizioni di rilancio del settore.

Le parti, per quanto concerne la flessibilità di cui al presente articolo, attuano una fattispecie di orario multiperiodale ai sensi del DM 30.8.99.

Articolo 25.

Sempre in osservanza alle occupazioni che richiedono lavori discontinui o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione di orario sancita dall'art. 1, RDL 15.3.23 n. 692, approvata con RDL 6.12.23 n. 2657 e pubblicato nella GU n. 299 del 21.12.23, sono considerate tali le figure professionali quali ad esempio:

- a) uscieri e inservienti;
- b) fattorino;
- c) addetti ai centralini telefonici privati.

Titolo XIII - PERSONALE NON SOGGETTO A LIMITAZIONE DI ORARIO

Articolo 26.

Le parti si danno atto che, nel richiamarsi alle vigenti norme di legge sull'orario di lavoro non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica



Unione Nazionale
Cooperative Italiane

Via San Sotero, 32
00165 - ROMA
TEL. 06/39367752
FAX. 06/39375080

e-mail: info@unci.org
uncinazionale@mclink.it



Confederazione Italiana Sindacati
Autonomi Lavoratori

Via Giulio Cesare, 21
00192 ROMA RM

info@cisal.org
Tel +39 06 3211627
Fax +39 06 3212521

CCNL TERZIARIO E SERVIZI – VERBALE INTEGRATIVO

a quanto disposto dall'art. 1, RDL n. 692/23, il quale esclude dalla limitazione dell'orario di lavoro i lavoratori dipendenti con funzioni direttive svolgenti determinate mansioni.

A tale effetto si conferma che è da considerarsi personale direttivo quello addetto alla direzione tecnica o amministrativa dell'Azienda e della Cooperativa o di un reparto di essa con diretta responsabilità dell'andamento dei servizi (artt. 2 e 3, RD n. 1955/23).

I lavoratori dipendenti di cui sopra hanno diritto a un'indennità speciale nella misura del 20% della paga base nazionale.

Titolo XIV - ORARIO DI LAVORO DI FANCIULLI E ADOLESCENTI

Articolo 27.

L'orario di lavoro dei minori di età, tra i 15 anni compiuti e i 18 anni compiuti, non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali.

L'orario di lavoro dei predetti minori, non può durare senza interruzione più di 4,30 ore. Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 4,30 ore, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di almeno 30 minuti ai sensi della legge n. 977/67 e successive modificazioni e integrazioni.

L'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro per il consumo dei pasti non è cumulabile con le interruzioni sopra previste. L'interruzione di maggior durata assorbe quella di minor durata.

L'orario e la durata delle interruzioni suddette dovranno essere esposti insieme agli altri orari.

Titolo XV - LAVORO DOMENICALE - FESTIVO - NOTTURNO

Articolo 28.

Le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate nella giornata di domenica, o nelle giornate festive, saranno retribuite con una maggiorazione del 6% da calcolarsi sulla paga base nazionale, quale corrispettivo del maggior disagio per il lavoro prestato.

Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia di orario di lavoro notturno ordinario valgono le vigenti norme di legge.



Unione Nazionale
Cooperative Italiane

Via San Sotero, 32
00165 - ROMA
TEL. 06/39367752
FAX. 06/39375080

e-mail: info@unci.org
uncinazionale@mclink.it



Confederazione Italiana Sindacati
Autonomi Lavoratori

Via Giulio Cesare, 21
00192 ROMA RM

info@cisal.org
Tel +39 06 3211627
Fax +39 06 3212521

CCNL TERZIARIO E SERVIZI – VERBALE INTEGRATIVO

Articolo 29.

Il lavoro ordinario prestato occasionalmente nelle ore notturne viene maggiorato della percentuale del 15% da calcolarsi sulla paga base nazionale

Articolo 30.

Il lavoro ordinario prestato occasionalmente nelle ore notturne di una giornata festiva viene maggiorato del 20%, da calcolarsi sulla paga base nazionale.

Si considera lavoro notturno quello prestato dalle ore 22 alle 6. Il personale addetto ai turni notturni, il cui orario di lavoro si protrae dalle ore 22 alle 6, dovrà osservare un riposo di almeno 12 ore consecutive prima di riprendere il lavoro.

Titolo XVI - LAVORO STRAORDINARIO

Articolo 31.

Le prestazioni lavorative svolte oltre l'orario normale giornaliero sono considerate lavoro straordinario.

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni lavorative straordinarie a carattere individuale nel limite di 160 ore annue. Il lavoratore dipendente non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci. Le maggiorazioni da calcolarsi sulla paga base nazionale per i lavoratori ai quale non si applica l'orario di lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia sono:

- 1) 15% per le prestazioni di lavoro dalla 41a alla 48a ora settimanale;
- 2) 25% per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48a ora settimanale;
- 3) 35% per le prestazioni di lavoro straordinario diurno festivo;
- 4) 40% per le prestazioni di lavoro straordinario notturno;
- 5) 50% per le prestazioni di lavoro straordinario notturno festivo.

Il lavoro straordinario prestato in modo fisso e continuativo nei limiti previsti dal presente CCNL e dalla legge non può in nessun caso considerarsi un prolungamento ordinario dell'orario di lavoro né può trasformare la relativa retribuzione per straordinario in retribuzione



Unione Nazionale
Cooperative Italiane

Via San Sotero, 32
00165 - ROMA
TEL. 06/39367752
FAX. 06/39375080

e-mail: info@unci.org
uncinazionale@mclink.it



Confederazione Italiana Sindacati
Autonomi Lavoratori

Via Giulio Cesare, 21
00192 ROMA RM

info@cisal.org
Tel +39 06 3211627
Fax +39 06 3212521

CCNL TERZIARIO E SERVIZI – VERBALE INTEGRATIVO

ordinaria. Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge.

Titolo XVII - LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Articolo 32.

In tutte le Aziende e Cooperative comprese nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1 del presente CCNL, ai sensi dell'art. 23, legge 28.2.87 n. 56, l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro individuale, oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 1, legge 18.4.62 n. 230, all'art. 12 della legge 24.6.87 n. 195 e successive modificazioni e integrazioni, è consentito, in relazione a particolari esigenze aziendali ed al fine di evitare carenze del servizio, per le seguenti ipotesi:

- a) per sostituzioni di lavoratori dipendenti assenti per malattia, maternità, ferie, servizio militare e in tutti i casi in cui il lavoratore dipendente assente abbia diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- b) per esecuzione di opere o servizi predefiniti o predeterminati nel tempo, anche ripetitivi;
- c) per sostituzione, anche parziale, di lavoratori dipendenti, chiamati a svolgere funzioni di coordinamento all'interno dell'azienda e della cooperativa o per lavoratori dipendenti che abbiano ottenuto l'aspettativa;
- d) in periodi di intensificazione dell'attività;
- e) per sostituzione di lavoratrici dipendenti a part-time, post-maternità;
- f) per attività straordinarie connesse alla fase di lancio di nuovi prodotti;
- g) per sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni loro assegnate;
- h) per fabbisogni connessi alle attività amministrative ed alla modifica del sistema informatico, all'inserimento di nuove procedure informative generali e di settori, di sistemi diversi di contabilità e di controlli di gestione;
- i) per l'elaborazione di manuali di qualità e tecnici in genere;
- j) per l'assistenza specifica nel campo della prevenzione, della sicurezza del lavoro e per l'ambiente.

Per il contratto a termine:

- 1) ai sensi dell'art. 1, legge 28.2.87 n. 56, le parti stabiliscono che sono consentite assunzioni con contratto di lavoro a termine di durata non inferiore a 1 mese e non superiore a 12 mesi comunque prorogabili, ai sensi della legge 25.4.62 n. 230;
- 2) i lavoratori dipendenti hanno diritto di precedenza alla assunzione,



Unione Nazionale
Cooperative Italiane

Via San Sotero, 32
00165 - ROMA
TEL. 06/39367752
FAX. 06/39375080

e-mail: info@unci.org
uncinazionale@mclink.it



Confederazione Italiana Sindacati
Autonomi Lavoratori

Via Giulio Cesare, 21
00192 ROMA RM

info@cisal.org
Tel +39 06 3211627
Fax +39 06 3212521

CCNL TERZIARIO E SERVIZI – VERBALE INTEGRATIVO

qualora l'azienda e la cooperativa ricorra a contratti a tempo indeterminato per la stessa qualifica e mansione e alle condizioni previste dall'art. 23, comma 2, legge n. 26/87;

- 3) in caso di dimissioni precedenti alla scadenza naturale del contratto, il lavoratore dipendente è tenuto a prestare il previsto preavviso per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dello stesso livello di inquadramento entro il limite massimo di durata del rapporto di lavoro;
- 4) nel caso in cui la durata del contratto a termine sia superiore a 4 mesi, il lavoratore dipendente deve essere espressamente informato di quanto disposto dal comma 4, art. 23, legge n. 56/87 (Decadenza dell'iscrizione e dalla posizione di graduatoria nelle liste di collocamento).

Le Aziende e le Cooperative non potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze lavoratori assunti a tempo determinato in numero superiore a quello degli assunti a tempo indeterminato. Le Aziende e le Cooperative che intendono avvalersi dei contratti a termine sono tenute, a pena di decadenza, a darne preventiva comunicazione scritta alla Commissione di garanzia e conciliazione (art. 78 del presente CCNL).

Titolo XVIII - LAVORO PARZIALE O PART-TIME, GENITORI DI PORTATORI DI HANDICAP E DI TOSSICODIPENDENTI

Articolo 33.

Il contratto di lavoro a tempo parziale comporta lo svolgimento di attività lavorativa ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente CCNL. Il rapporto a tempo parziale ha la funzione di consentire flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività nell'ambito della giornata, della settimana o dell'anno e nel contempo una risposta valida ad esigenze individuali dei lavoratori. L'Instaurazione del rapporto di lavoro a part-time avverrà con atto scritto nel quale saranno precisati l'orario di lavoro - con riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed all'anno - e gli altri elementi previsti dal presente CCNL per il rapporto di lavoro a tempo pieno.

Per il part-time giornaliero o settimanale il periodo di prova potrà essere prolungato in proporzione alla minor durata dell'orario di lavoro concordata. Copia del contratto di lavoro deve essere inviata entro 30 giorni all'Ispettorato provinciale del lavoro. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti, le quali possono stabilire le condizioni per il ripristino del rapporto di lavoro originario. L'Azienda e la Cooperativa darà priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa ai lavoratori dipendenti già in forza che ne abbiano



Unione Nazionale
Cooperative Italiane

Via San Sotero, 32
00165 - ROMA
TEL. 06/39367752
FAX. 06/39375080

e-mail: info@unci.org
uncinazionale@mclink.it



Confederazione Italiana Sindacati
Autonomi Lavoratori

Via Giulio Cesare, 21
00192 ROMA RM

info@cisal.org
Tel +39 06 3211627
Fax +39 06 3212521

CCNL TERZIARIO E SERVIZI – VERBALE INTEGRATIVO

fatta richiesta, rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni. La retribuzione, nonché i vari istituti contrattuali vengono calcolati proporzionalmente alle ore effettivamente lavorate, salvo diversa pattuizione tra le parti.

Articolo 34.

I lavoratori dipendenti, genitori di portatori di handicap e di tossico dipendenti, riconosciuti dal servizio sanitario competente per territorio, che chiedono il passaggio a tempo parziale, hanno il diritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori dipendenti.

Titolo XIX - APPRENDISTATO

Articolo 35.

La disciplina dell'apprendistato è regolata dalla legge 19.1.95 n. 25, dal regolamento approvato dal DPR 3.12.96 n. 16 e dall'art 16, legge 21.6.97 n. 196, oltre che dalle norme del presente CCNL. Possono essere assunti, con contratto di apprendistato, i giovani d'età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24 - ovvero a 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2, Regolamento UE n. 2081/93). Qualora l'apprendista sia portatore di handicap, i limiti d'età di cui al precedente comma sono elevati di 2 anni. I soggetti portatori di handicap impiegati nell'apprendistato sono computati nelle quote di cui alla legge n. 482/68 e successive modificazioni e integrazioni.

Stante la delicatezza delle problematiche innescate dalla legge n. 196/97, le parti si impegnano ad incontrarsi con periodicità frequente, allo scopo di verificare le opportunità e gli effetti sull'occupazione derivanti dall'applicazione concreta di tale istituto per i fini occupazionali

Articolo 36.

Per quanto si riferisce all'assunzione, all'orario di lavoro, alle ferie, all'indennità di malattia e infortuni valgono le norme di legge. La qualifica professionale oggetto dell'apprendistato, l'orario di lavoro e i livelli d'inquadramento professionali sia iniziali che finali, devono essere espressamente indicati nella lettera di assunzione.



Unione Nazionale
Cooperative Italiane

Via San Sotero, 32
00165 - ROMA
TEL. 06/39367752
FAX. 06/39375080

e-mail: info@unci.org
uncinazionale@mclink.it



Confederazione Italiana Sindacati
Autonomi Lavoratori

Via Giulio Cesare, 21
00192 ROMA RM

info@cisal.org
Tel +39 06 3211627
Fax +39 06 3212521

CCNL TERZIARIO E SERVIZI – VERBALE INTEGRATIVO

Articolo 37.

La durata dell'apprendistato è fissata in un massimo di 42 mesi per tutti i livelli d'inquadramento. In caso di trasformazione del contratto di lavoro di apprendistato da tempo pieno a tempo parziale in corso di rapporto, la durata inizialmente prevista s'intende proporzionalmente prolungata fino ad un massimo di 48 mesi.

Articolo 38.

La retribuzione dell'apprendista è determinata applicando le percentuali di seguito riportate, sulla paga base nazionale relativamente al livello d'inquadramento:

livello	durata	primi 12 mesi	secondi 12 mesi	terzi 12 mesi	ultimi 6 mesi
1-2-3-4-5	massimo 42 mesi	60%	70%	80%	90%

Condizioni diverse possono essere stabilite a livelli regionale, provinciale o aziendale dall'apposita Commissione di garanzia e conciliazione (art. 78 del presente CCNL).

Norma transitoria.

Considerate le sostanziali innovazioni rispetto al precedente CCNL, con riferimento alla durata dell'apprendistato il cui periodo massimo è stato portato a 42 mesi, le parti concordano che per i lavoratori assunti in apprendistato e che alla data della stipula del presente CCNL avessero maturato i 42 mesi ovvero fossero in procinto di maturarli, potranno proseguire il loro rapporto di lavoro con la stessa qualifica di apprendista fino ad un massimo di ulteriori 90 giorni. Con la stessa decorrenza della stipula del presente contratto, la retribuzione per l'apprendista è adeguata automaticamente alle percentuali previste dal presente CCNL.

Articolo 39.

Quanto ai contenuti dell'attività formativa si stabilisce che questa andrà articolata in contenuti a carattere trasversale e in contenuti a carattere professionale, riprendendo le indicazioni fornite a riguardo dai decreti del Ministero del lavoro 8.4.98 e 20.5.99. La durata della formazione è pari a quanto appresso riportato:



Unione Nazionale
Cooperative Italiane

Via San Sotero, 32
00165 - ROMA
TEL. 06/39367752
FAX. 06/39375080

e-mail: info@unci.org
uncinazionale@mclink.it



Confederazione Italiana Sindacati
Autonomi Lavoratori

Via Giulio Cesare, 21
00192 ROMA RM

info@cisal.org
Tel +39 06 3211627
Fax +39 06 3212521

CCNL TERZIARIO E SERVIZI – VERBALE INTEGRATIVO

titolo di studio	ore di formazione medie annuali
scuola dell'obbligo	120
attestato di qualifica professionale	100
diploma di scuola media superiore	80
diploma universitario	60
diploma di laurea	60

Articolo 40.

All'apprendista che avesse intrattenuto precedenti rapporti di apprendistato, anche non in mansioni analoghe l'azienda e la cooperativa dovrà fornire esclusivamente la formazione tecnico-professionale eventualmente non effettuata, mentre dovrà esonerarlo dall'effettuazione di attività formativa con contenuti di natura generale, se già effettuata presso il datore di lavoro precedente. All'atto dell'assunzione, l'Azienda e la Cooperativa richiederà all'apprendista di documentare l'eventuale attività formativa precedentemente svolta presso altra azienda e cooperativa, ai fini del conseguimento del credito formativo e comunque dell'esenzione dalla frequenza dei moduli formativi già contemplati. Le parti entro 6 mesi dalla stipula del presente CCNL si incontreranno per definire il progetto formativo da sottoporre all'approvazione degli organi competenti.

Titolo XX - FORMAZIONE PROFESSIONALE - CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO

Articolo 41.

Nel quadro delle più generali intese tra le Organizzazioni stipulanti il presente CCNL, preso atto che tutte le ragioni di addestramento e formazione professionale sono finalizzate all'arricchimento e all'aggiornamento delle conoscenze professionali inerenti le mansioni svolte, tenuto conto altresì della continua evoluzione del settore e della necessità di una costante revisione delle conoscenze individuali, le aziende e le cooperative realizzeranno idonee iniziative tecnico-pratiche per consentire:

- a) un efficace inserimento di tutti i lavoratori dipendenti neo-assunti;
- b) un proficuo aggiornamento dei lavoratori dipendenti per quanto concerne la sicurezza, i nuovi metodi di lavoro, l'automazione dei processi produttivi;
- c) un pronto inserimento dei lavoratori dipendenti, nelle nuove mansioni



Unione Nazionale
Cooperative Italiane

Via San Sotero, 32
00165 - ROMA
TEL. 06/39367752
FAX. 06/39375080

e-mail: info@unci.org
uncinazionale@mclink.it



Confederazione Italiana Sindacati
Autonomi Lavoratori

Via Giulio Cesare, 21
00192 ROMA RM

info@cisal.org
Tel +39 06 3211627
Fax +39 06 3212521

CCNL TERZIARIO E SERVIZI – VERBALE INTEGRATIVO

a seguito dell'avvicendamento degli stessi.

Articolo 42.

Le parti convengono, per quanto di loro competenza, di attuare gli strumenti più idonei di natura sia contrattuale che legislativa, al fine di utilizzare al meglio l'istituto del CFL, ravvisando in esso uno strumento valido per favorire l'incremento occupazionale giovanile e concordano sulla necessità di realizzare comuni interventi per l'attivazione delle legge n. 863/84.

Articolo 43.

Le parti convengono che le caratteristiche dei CFL per l'acquisizione dei contenuti professionali sono indicate come segue:

Per l'acquisizione di professionalità elevata o professionalità intermedia o per agevolare l'inserimento professionale il CFL è consentito per il conseguimento della professionalità corrispondente al 1°-2°-3°-4°-5° livello d'inquadramento e ha una durata massima di 24 mesi. Esso deve prevedere una formazione massima di ore come dalla tabella dell'art. 39 del presente CCNL, da effettuarsi presso il luogo di lavoro.

Le cause di sospensione legale del CFL comportano l'improrogabilità del termine finale per un periodo di durata pari all'effettiva sospensione, unitamente nei casi in cui INPS riconosca il diritto alla proroga e ai benefici contributivi.

Articolo 44.

La formazione sarà normalmente impartita da persone qualificate o dal datore di lavoro, i quali forniranno le conoscenze necessarie per inserire il lavoratore nel processo produttivo per cui è stato avviato.

Articolo 45.

Ai lavoratori assunti con CFL sarà assicurato il trattamento normativo ed economico di cui al presente CCNL.



Unione Nazionale
Cooperative Italiane

Via San Sotero, 32
00165 - ROMA
TEL. 06/39367752
FAX. 06/39375080

e-mail: info@unci.org
uncinazionale@mclink.it



Confederazione Italiana Sindacati
Autonomi Lavoratori

Via Giulio Cesare, 21
00192 ROMA RM

info@cisal.org
Tel +39 06 3211627
Fax +39 06 3212521

CCNL TERZIARIO E SERVIZI – VERBALE INTEGRATIVO

Titolo XXI - LAVORATORI STUDENTI

Articolo 46.

Per le Aziende e per le Cooperative terziarie si conviene:

a) Lavoratori studenti universitari.

A tali lavoratori dipendenti sarà concesso 1 giorno di permesso retribuito per ogni esame sostenuto.

Per gli esami di diploma universitario e di laurea i giorni di permesso retribuiti sono elevati a 4. Ai lavoratori dipendenti che nel corso dell'anno debbano sostenere esami potranno essere concessi a richiesta, permessi non retribuiti sino ad un massimo di 20 giorni l'anno.

b) Lavoratori studenti di scuole superiori e di scuole professionali.

A tali lavoratori dipendenti saranno concessi tanti giorni di permesso retribuito quanti sono i giorni degli esami di diploma.

Ai lavoratori dipendenti predetti possono essere concessi a richiesta, permessi non retribuiti fino ad un massimo di 15 giorni l'anno.

L'azienda e la Cooperativa potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al presente articolo.

Nell'arco di ogni anno potrà usufruire di permessi retribuiti il 20% dei lavoratori occupati dall'azienda e dalla cooperativa, ma compatibilmente con le esigenze del regolare svolgimento dell'attività produttiva.

I permessi retribuiti di cui al presente articolo non rientrano nella retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali ai sensi della legge n. 402/96.

Titolo XXII - CONTRATTO DI INSERIMENTO DI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI - CONTRATTO DI INSERIMENTO DI LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP

Articolo 47.

Nel caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato di lavoratori extracomunitari valgono le norme di legge e del presente CCNL.



Unione Nazionale
Cooperative Italiane

Via San Sotero, 32
00165 - ROMA
TEL. 06/39367752
FAX. 06/39375080

e-mail: info@unci.org
uncinazionale@mclink.it



Confederazione Italiana Sindacati
Autonomi Lavoratori

Via Giulio Cesare, 21
00192 ROMA RM

info@cisal.org
Tel +39 06 3211627
Fax +39 06 3212521

CCNL TERZIARIO E SERVIZI – VERBALE INTEGRATIVO

Articolo 48.

Nel caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato di lavoratori portatori di handicap valgono le norme di legge e del presente CCNL.

Titolo XXIII - OCCUPAZIONE FEMMINILE

Articolo 49.

Le parti s'incontreranno periodicamente a livello regionale, provinciale o aziendale, al fine di realizzare azioni positive a favore dell'occupazione femminile. A tal fine saranno costituiti Comitati per le pari opportunità, per la progettazione e realizzazione delle suddette iniziative, anche utilizzando le risorse dei vari enti pubblici.

Titolo XXIV - RIPOSO SETTIMANALE - FESTIVITÀ - PERMESSI RETRIBUITI - PERMESSI STRAORDINARI RETRIBUITI - PERMESSI NON RETRIBUITI

Articolo 50.

Il lavoratore dipendente ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalla legge, alla quale il presente contratto fa esplicito riferimento.

Si richiamano in maniera particolare le norme riguardanti le attività stagionali e quelle di pubblica utilità; i lavori di manutenzione, pulizia e riparazione impianti; la vigilanza nelle Aziende e nelle Cooperative e degli impianti; la compilazione dell'inventario annuale.

Articolo 51.

Sono considerati giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con le maggiorazioni previste dal presente CCNL, i giorni appresso specificati:

a) festività nazionali:

- 25 aprile - ricorrenza della Liberazione;
- 1 maggio - festa del Lavoro;
- 2 giugno - festa della Repubblica;



Unione Nazionale
Cooperative Italiane

Via San Sotero, 32
00165 - ROMA
TEL. 06/39367752
FAX. 06/39375080

e-mail: info@unci.org
uncinazionale@mclink.it



Confederazione Italiana Sindacati
Autonomi Lavoratori

Via Giulio Cesare, 21
00192 ROMA RM

info@cisal.org
Tel +39 06 3211627
Fax +39 06 3212521

CCNL TERZIARIO E SERVIZI – VERBALE INTEGRATIVO

b) festività infrasettimanali:

- 1° giorno dell'anno;
- Epifania;
- lunedì di Pasqua;
- 15 agosto - festa dell'Assunzione;
- 1° novembre - Ognissanti;
- 8 dicembre - Immacolata Concezione;
- 25 dicembre - S. Natale;
- 26 dicembre - S. Stefano;
- solennità del S. Patrono.

Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia per i quali sia applicato l'orario normale settimanale di 50 ore, il trattamento economico per le festività è pari rispettivamente a 10 ore maggiorate.

A tutto il personale assente nella giornata di festività, per riposo settimanale, per malattia, infortunio, dovrà essere corrisposta 1 giornata di retribuzione di fatto senza alcuna maggiorazione.

Per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio, la lavoratrice dipendente ha diritto a un'indennità integrativa da corrispondersi a carico del datore di lavoro più quella a carico INPS.

Il trattamento di cui al presente articolo non è dovuto nei casi di coincidenza delle festività sopra elencate con uno dei giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per provvedimenti disciplinari.

Al lavoratore dipendente che presta la propria opera nelle suindicate festività è dovuta, oltre alla normale retribuzione giornaliera, la retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestate, con la maggiorazione di cui all'art. 31 del presente CCNL.

Articolo 52.

Al lavoratore dipendente potranno essere concessi brevi permessi retribuiti per giustificati motivi, da chiedere normalmente durante la 1a ora di lavoro.

Tali permessi retribuiti non possono superare complessivamente le 24 ore all'anno. Essi sono concessi a richiesta del lavoratore dipendente, tenendo conto delle esigenze di lavoro dell'Azienda e della Cooperativa.



Unione Nazionale
Cooperative Italiane

Via San Sotero, 32
00165 - ROMA
TEL. 06/39367752
FAX. 06/39375080

e-mail: info@unci.org
uncinazionale@mclink.it



Confederazione Italiana Sindacati
Autonomi Lavoratori

Via Giulio Cesare, 21
00192 ROMA RM

info@cisal.org
Tel +39 06 3211627
Fax +39 06 3212521

CCNL TERZIARIO E SERVIZI – VERBALE INTEGRATIVO

Nel caso in cui le ore di permesso retribuite non vengano in tutto o in parte usufruite, il lavoratore dipendente ha diritto comunque alla corresponsione della relativa retribuzione.

In casi speciali e giustificati il lavoratore dipendente potrà usufruire di permessi di breve durata recuperando le ore di assenza con altrettante ore di lavoro nella misura massima di 1 ora al giorno.

Ai sensi dell'art. 11, legge 21.3.90 n. 3, in occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica, coloro che adempiano funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati, nonché, in occasione di referendum, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma precedente sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

Articolo 53.

Le parti convengono che il lavoratore dipendente ha diritto a permessi straordinari retribuiti per i casi sotto elencati:

eventi	giorni
a) matrimonio di un figlio	1 giorno
b) nascita o adozione di un figlio	2 giorni
c) decesso del padre, della madre, di un fratello, di una sorella, di un coniuge, di figli	2 giorni
d) decesso di un suocero, di un nonno	1 giorno

a) al lavatore dipendente donatore di midollo osseo saranno riconosciuti permessi retribuiti nella misura necessaria alla effettuazione del ciclo di analisi rivolte ad accertare l'idoneità alla donazione.

In caso di comprovata disgrazia familiare, con legami di stretto vincolo di parentela (parentela di 1° grado ed eccezionalmente di 2° grado), o nei casi di grave calamità naturale, il datore di lavoro e il lavoratore dipendente concorderanno un congedo straordinario retribuito, nel limite massimo di 5 giorni di calendario che sarà strettamente rapportato alle reali esigenze di assenza, reclamate dalla natura della disgrazia o dall'evento calamitoso.

In altri casi di forza maggiore il lavoratore dipendente potrà usufruire di congedi retribuiti deducibili dai permessi retribuiti o dalle ferie



Unione Nazionale
Cooperative Italiane

Via San Sotero, 32
00165 - ROMA
TEL. 06/39367752
FAX. 06/39375080

e-mail: info@unci.org
uncinazionale@mclink.it



Confederazione Italiana Sindacati
Autonomi Lavoratori

Via Giulio Cesare, 21
00192 ROMA RM

info@cisal.org
Tel +39 06 3211627
Fax +39 06 3212521

CCNL TERZIARIO E SERVIZI – VERBALE INTEGRATIVO

annuali.

Articolo 54.

Al lavoratore dipendente che ne faccia richiesta possono essere concessi permessi non retribuiti per un massimo di 48 ore all'anno.

Titolo XXV - SOSPENSIONE - SOSTE - RIDUZIONE D'ORARIO - RECUPERI

Articolo 55.

In caso di sospensione del lavoro per fatto indipendente dalla volontà del lavoratore dipendente quest'ultimo ha diritto alla normale retribuzione per tutti i periodi della sospensione.

La norma di cui al precedente comma non si applica nel caso di pubblica emergenza, per calamità naturali, eventi atmosferici straordinari, casi di forza maggiore o di scioperi.

In caso di diminuzione del lavoro, constatata anche dai lavoratori dipendenti, il datore di lavoro può accordarsi con i propri lavoratori dipendenti per una sospensione dal lavoro a rotazione per periodi non superiori a 10 giorni.

In tale periodo non decorrerà alcuna retribuzione e non maturerà alcuna mensilità aggiuntiva ad esclusione del TFR.

Per i periodi di sosta dovuti a cause impreviste indipendenti dalla volontà del lavoratore dipendente o dell'Azienda o della Cooperativa è ammesso il recupero, purché esso sia contenuto nei limiti di 1 ora al giorno e sia richiesto entro il mese successivo.

Titolo XXVI - INTERVALLO PER LA CONSUMAZIONE DEI PASTI

Articolo 56.

La durata del tempo per la consumazione dei pasti va da un minimo di mezz'ora a un massimo di 2 ore, e viene concordato tra i lavoratori dipendenti e il datore di lavoro.



Unione Nazionale
Cooperative Italiane

Via San Sotero, 32
00165 - ROMA
TEL. 06/39367752
FAX. 06/39375080

e-mail: info@unci.org
uncinazionale@mclink.it



Confederazione Italiana Sindacati
Autonomi Lavoratori

Via Giulio Cesare, 21
00192 ROMA RM

info@cisal.org
Tel +39 06 3211627
Fax +39 06 3212521

CCNL TERZIARIO E SERVIZI – VERBALE INTEGRATIVO

Titolo XXVII - CONGEDO PER MATRIMONIO

Articolo 57.

Al lavoratore dipendente non in prova sarà concesso in occasione del suo matrimonio, un periodo di congedo della durata di 15 giorni consecutivi di calendario.

Durante tale periodo, per gli impiegati e gli operai decorrerà la normale retribuzione mensile, mentre il lavoratore dipendente apprendista ha diritto al pagamento di 80 ore di normale retribuzione.

Per i lavoratori dipendenti il trattamento economico di cui sopra è corrisposto dall'azienda e dalla cooperativa in via anticipata ed è comprensivo dell'assegno INPS.

La richiesta di congedo matrimoniale deve essere avanzata dal lavoratore dipendente, salvo casi eccezionali, con anticipo di 15 giorni di calendario.

Entro i 30 giorni successivi al termine di congedo matrimoniale dovrà essere prodotto il certificato di matrimonio.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano per i lavoratori dipendenti con contratto a termine.

Titolo XXVIII - SERVIZIO MILITARE - VOLONTARIATO

Articolo 58.

In caso di chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, si fa riferimento alle disposizioni di cui al DLCPS 13.9.46 n. 303. Al lavoratore dipendente ripresentatosi nel termine di 30 giorni di cui al citato decreto, dopo il compimento del servizio militare di leva, sarà riconosciuto - agli effetti dell'anzianità - il periodo trascorso sotto le armi.

Per il richiamo alle armi si fa riferimento alle leggi vigenti, comunque, il lavoratore dipendente ha diritto, per il periodo in cui rimane sotto le armi, alla conservazione del posto di lavoro.

Il compimento di eventuali periodi di servizio militare per ferma volontaria risolve il rapporto di lavoro, senza il diritto al riconoscimento dei benefici di cui sopra.



Unione Nazionale
Cooperative Italiane

Via San Sotero, 32
00165 - ROMA
TEL. 06/39367752
FAX. 06/39375080

e-mail: info@unci.org
uncinazionale@mclink.it



Confederazione Italiana Sindacati
Autonomi Lavoratori

Via Giulio Cesare, 21
00192 ROMA RM

info@cisal.org
Tel +39 06 3211627
Fax +39 06 3212521

CCNL TERZIARIO E SERVIZI – VERBALE INTEGRATIVO

Articolo 59.

Per il lavoratore dipendente impegnato in attività di servizio civile o in operazioni di soccorso alpino e speleologico si fa riferimento a quanto espressamente previsto dalle norme che disciplinano la materia e in particolare dal DPR n. 61 del marzo '94, dalla legge n. 162/92 e dal DM n. 379/94 applicativo della stessa.

Ai lavoratori impegnati in attività di servizio di protezione civile o pronto soccorso vengono riconosciuti i permessi retribuiti, fino ad un massimo di 16 ore nell'anno solare.

Ai lavoratori dipendenti "volontari in servizio civile" che intendono prestare la loro opera nei paesi in via di sviluppo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in particolare dalle leggi nn. 49/97 e 266/91, le aziende e le cooperative, compatibilmente con le esigenze di servizio potranno concedere periodi di aspettativa non retribuita e senza decorrenza d'anzianità a tutti gli effetti, di durata anche superiore a 1 anno fino ad un massimo di 2 salvo casi particolari.

Titolo XXIX - MATERNITÀ

Articolo 60.

I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti e i regolamenti sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri dipendenti.

Le parti concordano che la disposizione della legge 31.12.71 n. 1204, in materia di permessi 'post partum', trovino applicazione in alternativa alla madre, anche nei confronti del padre dipendente al sensi, per gli effetti e alle condizioni previste dall'art. 7, legge n. 1204/71, nonché dalla Sentenza n. 1/87 della Corte Costituzionale.

La lavoratrice dipendente in stato di gravidanza ha l'obbligo di esibire al datore di lavoro il certificato rilasciato dall'Ufficiale sanitario o dal medico del servizio sanitario nazionale e il datore di lavoro è tenuto a darne ricevuta.

Per usufruire dei benefici connessi al parto e al puerperio la lavoratrice dipendente è tenuta ad inviare al datore di lavoro entro 15 giorni successivi al parto il certificato di nascita del bambino rilasciato dall'ufficiale di stato civile o il certificato di assistenza al parto, vidimato dal Sindaco, previsto dal RDL 15.10.36 n. 2128.



Unione Nazionale
Cooperative Italiane

Via San Sotero, 32
00165 - ROMA
TEL. 06/39367752
FAX. 06/39375080

e-mail: info@unci.org
uncinazionale@mclink.it



Confederazione Italiana Sindacati
Autonomi Lavoratori

Via Giulio Cesare, 21
00192 ROMA RM

info@cisal.org
Tel +39 06 3211627
Fax +39 06 3212521

CCNL TERZIARIO E SERVIZI – VERBALE INTEGRATIVO

Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice dipendente ha diritto ad astenersi dal lavoro:

- a) per 2 mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
- b) per 3 mesi dopo il parto;
- c) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
- d) per un ulteriore periodo di 6 mesi dopo il periodo di cui alla lett. c);
- e) per malattia del bambino d'età inferiore a 3 anni. Diritto riconosciuto anche al padre lavoratore anche se il figlio è adottivo o affidato, ai sensi della legge 4.5.83 n. 184;
- f) durante il 1° anno di vita del bambino, il datore di lavoro deve consentire alle madri lavoratrici dipendenti 2 periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è 1 solo quando l'orario giornaliero di lavoro sia inferiore a 6 ore. Detti periodi di riposo hanno durata di un ora ciascuno e comportano il diritto alla lavoratrice madre dipendente di uscire dall'Azienda e dalla Cooperativa; sono di mezz'ora ciascuno e non comportano il diritto ad uscire dall'Azienda e dalla Cooperativa quando la lavoratrice madre dipendente voglia usufruire della camera di allattamento o dell'asilo nido, ove istituito dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro.

Nessuna indennità è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa, ad eccezione del 20% della 13a mensilità, art. 30, DPR 21.5.53 n. 568.

Durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa la lavoratrice madre dipendente ha diritto a un'indennità pari all'80% della normale retribuzione posta a carico INPS, come stabilito dall'art. 74, legge 23.12.78 n. 833. L'indennità anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1, legge 29.2.80 n. 33, è posto a conguaglio con i contributi dovuti ad INPS secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2, legge 29.2.80 n. 33.

Nei confronti dei lavoratori dipendenti assunti con contratto a termine o stagionale, INPS provvede direttamente al pagamento delle prestazioni di maternità agli aventi diritto ai sensi del comma 6, art. 1, legge 29.2.80 n. 33.

I periodi di assenza obbligatoria di cui alle lett. a), b), c) devono essere computati agli effetti indicati dall'art. 6, legge 30.12.71 n. 1204; il periodo di assenza facoltativa di cui alla lett. d) è computabile solo ai fini di cui all'ultimo comma dell'art. 7, legge 30.12.71 n. 1204.

La lavoratrice madre dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per tutto il periodo di gestazione e fino al compimento di 1 anno



Unione Nazionale
Cooperative Italiane

Via San Sotero, 32
00165 - ROMA
TEL. 06/39367752
FAX. 06/39375080

e-mail: info@unci.org
uncinazionale@mclink.it



Confederazione Italiana Sindacati
Autonomi Lavoratori

Via Giulio Cesare, 21
00192 ROMA RM

info@cisal.org
Tel +39 06 3211627
Fax +39 06 3212521

CCNL TERZIARIO E SERVIZI – VERBALE INTEGRATIVO

d'età del bambino, salvo eccezioni previste dalla legge "licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività dell'Azienda e della Cooperativa, ultimazione per la quale la lavoratrice madre dipendente era assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza dei termini per il quale era stato stipulato".

Titolo XXX - FERIE

Articolo 61.

Il lavoratore dipendente di cui al presente contratto ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 28 giornate di calendario, salvo quelle previste per legge (fanciulli e adolescenti).

A tal fine la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale viene considerata di 6 giorni.

Compatibilmente con le esigenze dell'Azienda e della Cooperativa e quelle dei lavoratori dipendenti è facoltà del datore di lavoro stabilire un periodo di ferie pari a 2 settimane.

Le ferie non potranno essere frazionate in più di 3 periodi. Il diritto alle ferie è irrinunciabile ed inalienabile.

Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare in servizio il lavoratore dipendente nel corso del periodo di ferie fermo restando il diritto del lavoratore dipendente a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute.

Durante il periodo di ferie spetta al lavoratore dipendente la retribuzione di fatto.

In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore dipendente tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell'anno.

Titolo XXXI - ASPETTATIVA

Articolo 62.

Al lavoratore dipendente assunto a tempo indeterminato che ne faccia richiesta deve essere concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun effetto, continuativo o frazionato in 2 periodi pari a 1 mese ogni anno d'anzianità



Unione Nazionale
Cooperative Italiane

Via San Sotero, 32
00165 - ROMA
TEL. 06/39367752
FAX. 06/39375080

e-mail: info@unci.org
uncinazionale@mclink.it



Confederazione Italiana Sindacati
Autonomi Lavoratori

Via Giulio Cesare, 21
00192 ROMA RM

info@cisal.org
Tel +39 06 3211627
Fax +39 06 3212521

CCNL TERZIARIO E SERVIZI – VERBALE INTEGRATIVO

maturata fino ad un massimo di 6 mesi.

Il lavoratore dipendente che entro 7 giorni della scadenza del periodo di aspettativa non si presenti per riprendere servizio è considerato dimissionario.

L'Azienda e la Cooperativa qualora accerti che durante il periodo di aspettativa sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può richiedere al lavoratore dipendente di riprendere il lavoro nel termine di 7 giorni.

Al lavoratore dipendente, ammalato o infortunato sul lavoro a sua richiesta il periodo di aspettativa sarà prolungato per un ulteriore periodo non superiore a 120 giorni, alle seguenti condizioni:

- a) che siano esibiti dal lavoratore dipendente regolari certificati medici;
- b) che non si tratti di malattie croniche o psichiche;
- c) che il periodo richiesto sia considerato di aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun altro effetto.

Titolo XXXII - MALATTIA - INFORTUNI

Articolo 63.

L'assenza per malattia deve essere comunicata nelle 24 ore, salvo i casi di giustificato impedimento; inoltre il lavoratore dipendente deve trasmettere entro 2 giorni il relativo certificato medico.

Il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro, quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all'obbligo suddetto e il datore di lavoro non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'accaduto e non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia ad INAIL ed all'autorità giudiziaria, resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ritardo stesso.

In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni di impedimento, le assenze scaturite da malattia o infortunio sono considerate ingiustificate, fermo restando le sanzioni previste dalla legge per il ritardo o mancata comunicazione nonché quelle contrattuali.

Il lavoratore dipendente che presti servizio in Aziende e Cooperative addette alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari di cui alla legge 30.4.62 n. 283, ha l'obbligo, in caso di malattia di durata superiore a 5 giorni, di presentare al rientro in servizio al



Unione Nazionale
Cooperative Italiane

Via San Sotero, 32
00165 - ROMA
TEL. 06/39367752
FAX. 06/39375080

e-mail: info@unci.org
uncinazionale@mclink.it



Confederazione Italiana Sindacati
Autonomi Lavoratori

Via Giulio Cesare, 21
00192 ROMA RM

info@cisal.org
Tel +39 06 3211627
Fax +39 06 3212521

CCNL TERZIARIO E SERVIZI – VERBALE INTEGRATIVO

datore di lavoro il certificato medico attestante che il lavoratore non presenta pericolo di contagio dipendente dalla malattia medesima.

In caso di assenza per malattia o infortunio viene assicurato il seguente trattamento:

A. Periodo di comparto:

- 1) in caso di malattia il lavoratore dipendente non in prova, con anzianità di servizio fino a 2 anni, ha diritto al mantenimento del posto di lavoro per assenza continuativa fino ad un massimo di 6 mesi, anche a cavallo di 2 anni solari;
- 2) in caso di malattia il lavoratore dipendente non in prova, con anzianità di servizio superiore a 2 anni, ha diritto al mantenimento del posto di lavoro per assenze, anche non continuative, e anche per eventi morbosi diversi, fino ad un massimo di 12 mesi (anno di 365 giorni) nel periodo di 3 anni;
- 3) in caso d'infortunio sul lavoro e/o malattia professionale, il lavoratore dipendente non in prova, ha diritto alla conservazione del posto fino a quando dura l'inabilità temporanea che impedisca totalmente e di fatto al lavoratore dipendente medesimo di attendere al lavoro e comunque non oltre la data indicata nel certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro;
- 4) in caso di malattia professionale il lavoratore dipendente non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi consecutivi, senza interruzione dell'anzianità.

Qualora l'interruzione del servizio si protragga oltre i termini sopra indicati è facoltà del datore del lavoro risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso.

B. Trattamento economico.

Ferme restando le norme di legge per quanto concerne il trattamento di malattia, infortunio o malattia professionale l'azienda e la cooperativa corrisponderà al lavoratore dipendente quanto appresso:

C. Caso di malattia:

- 1) i primi 3 giorni (carenza) vengono retribuiti, nella percentuale del 60%, solo se la malattia sia superiore a 10 giorni lavorativi;
- 2) per il lavoratore dipendente con anzianità di lavoro fino a 2 anni: integrazione della prestazione INPS fino a garantire l'80% dell'intero trattamento economico per i primi 6 mesi;
- 3) per il lavoratore dipendente con anzianità di lavoro superiore a 2 anni: integrazione del trattamento INPS fino a garantire il 90%



Unione Nazionale
Cooperative Italiane

Via San Sotero, 32
00165 - ROMA
TEL. 06/39367752
FAX. 06/39375080

e-mail: info@unci.org
uncinazionale@mclink.it



Confederazione Italiana Sindacati
Autonomi Lavoratori

Via Giulio Cesare, 21
00192 ROMA RM

info@cisal.org
Tel +39 06 3211627
Fax +39 06 3212521

CCNL TERZIARIO E SERVIZI – VERBALE INTEGRATIVO

dell'intero trattamento economico per i primi 6 mesi.

D. Caso di infortunio o malattia professionale:

- 1) per il giorno dell'infortunio o dell'inizio della malattia professionale, il 100% della retribuzione percepita;
- 2) Per il 1°, 2°, 3° giorno successivi alla data dell'evento il 60% della retribuzione percepita;
- 3) per i giorni successivi dal 4° giorno al 89° giorno una integrazione della prestazione INAIL, nella misura del 40% della retribuzione percepita;
- 4) dal 90° giorno e successivi l'integrazione della prestazione INAIL nella misura del 25% della retribuzione percepita.

Agli effetti retributivi, per ogni periodo di malattia il computo si inizia dal 1° giorno di assenza.

L'integrazione non è dovuta se INPS e/o INAIL non riconoscono per qualsiasi motivo l'indennità a loro carico.

Durante il periodo di prova non è dovuta al lavoratore dipendente nessuna integrazione da parte dell'azienda e della Cooperativa.

Le visite mediche di controllo del personale sulle assenze dal lavoro per malattia sono espletate dalle USL alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento.

Per consentire l'effettuazione delle visite fiscali, il lavoratore dipendente è tenuto al rispetto delle fasce orarie di reperibilità secondo le disposizioni dettate dalla competente autorità sanitaria.

Per quanto non previsto dal presente CCNL in materia di malattia e infortunio, valgono le norme di legge e regolamenti vigenti sia nazionali che regionali.

Titolo XXXIII - GRATIFICA NATALIZIA

Articolo 64.

In occasione delle feste natalizie l'Azienda e la Cooperativa dovrà corrispondere al lavoratore dipendente un importo pari a 1 mensilità della normale retribuzione. Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore dipendente ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di lavoro prestato presso l'azienda e la cooperativa. Per tali fini il



Unione Nazionale
Cooperative Italiane

Via San Sotero, 32
00165 - ROMA
TEL. 06/39367752
FAX. 06/39375080

e-mail: info@unci.org
uncinazionale@mclink.it



Confederazione Italiana Sindacati
Autonomi Lavoratori

Via Giulio Cesare, 21
00192 ROMA RM

info@cisal.org
Tel +39 06 3211627
Fax +39 06 3212521

CCNL TERZIARIO E SERVIZI – VERBALE INTEGRATIVO

periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni è computato come mese intero.

Titolo XXXIV - TRATTAMENTO ECONOMICO

Articolo 65.

La normale retribuzione del lavoratore dipendente è costituita dalle seguenti voci:

- a) paga base nazionale di cui all'art. 15 del presente CCNL;
- b) elemento economico "premio produzione presenza", di cui all'art. 4, punto b), del presente CCNL;
- c) eventuali scatti d'anzianità, di cui all'art. 66 del presente CCNL;
- d) eventuali altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva sia di 1° che di 2° livello, di cui all'art. 2 del presente CCNL.

L'elemento economico "premio produzione presenza" deve essere calcolato fra le parti stipulanti il presente CCNL nella contrattazione di 2° livello.

La quota oraria della retribuzione per tutti i lavoratori dipendenti e in tutti i casi si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 173.

La quota giornaliera della retribuzione per tutti i lavoratori dipendenti e in tutti i casi si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 26.

Al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità per errori, che comportano l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete un'indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 5% mensile della paga base nazionale.

Titolo XXXV - AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ

Articolo 66.

L'anzianità di servizio decorre dal giorno dell'assunzione nell'azienda e nella cooperativa, computando come intera la frazione di mese superiore a 15 giorni.

Gli aumenti periodici biennali sono pari al 3% della paga base nazionale e



Unione Nazionale
Cooperative Italiane

Via San Sotero, 32
00165 - ROMA
TEL. 06/39367752
FAX. 06/39375080

e-mail: info@unci.org
uncinazionale@mclink.it



Confederazione Italiana Sindacati
Autonomi Lavoratori

Via Giulio Cesare, 21
00192 ROMA RM

info@cisal.org
Tel +39 06 3211627
Fax +39 06 3212521

CCNL TERZIARIO E SERVIZI – VERBALE INTEGRATIVO

decorrono dal 1° giorno del mese successivo a quello di compimento del biennio.

Al lavoratore dipendente dovranno essere corrisposti un totale di 5 scatti biennali d'anzianità.

Titolo XXXVI - TRASFERITA - INDENNITÀ PER USO DI MEZZO DI TRASPORTO DI PROPRIETÀ DEL LAVORATORE DIPENDENTE

Articolo 67.

Al lavoratore dipendente in trasferta oltre al rimborso delle spese di viaggio e di altre eventuali spese incontrate per conto dell'azienda e della cooperativa, dovrà essere corrisposta una diaria giornaliera da determinare direttamente tra il datore di lavoro ed il lavoratore dipendente, ovvero, in difetto, dalla Commissione di garanzia e conciliazione (art. 78 del presente CCNL).

Se al lavoratore dipendente sono state attribuite mansioni comportanti l'impiego di mezzi di locomozione, tali mezzi e le relative spese saranno a carico dell'Azienda e della Cooperativa.

Qualora il mezzo di trasporto sia di proprietà del lavoratore dipendente, deve essere corrisposto, a titolo di rimborso delle spese di manutenzione e di trasporto per usura del mezzo, un compenso da determinare direttamente tra il datore di lavoro ed il lavoratore dipendente ovvero, in difetto, dalla Commissione di garanzia e conciliazione (art. 78 del presente CCNL).

Titolo XXXVII - INDENNITÀ IN CASO DI MORTE

Articolo 68.

In caso di morte del lavoratore dipendente il TFR e l'indennità sostitutiva del preavviso devono essere corrisposti, a norma dell'art. 2122 C.C., al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del lavoratore dipendente, ai parenti entro il 3° grado e agli affini entro il 2° grado.

La ripartizione dell'indennità, se non vi è accordo fra gli aventi diritto, deve farsi secondo le leggi vigenti.

In mancanza delle persone indicate al comma 1, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima.



Unione Nazionale
Cooperative Italiane

Via San Sotero, 32
00165 - ROMA
TEL. 06/39367752
FAX. 06/39375080

e-mail: info@unci.org
uncinazionale@mclink.it



Confederazione Italiana Sindacati
Autonomi Lavoratori

Via Giulio Cesare, 21
00192 ROMA RM

info@cisal.org
Tel +39 06 3211627
Fax +39 06 3212521

CCNL TERZIARIO E SERVIZI – VERBALE INTEGRATIVO

È nullo ogni patto anteriore alla morte del lavoratore dipendente circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità.

Titolo XXXVIII - CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE - RECLAMI SULLA BUSTA PAGA

Articolo 69.

La retribuzione deve essere liquidata al lavoratore dipendente con cadenza periodica, comunque non superiore a quella mensile.

All'atto del pagamento della retribuzione verrà consegnata al lavoratore dipendente la busta paga o prospetto equivalente in cui dovranno essere distintamente specificate: la denominazione della azienda e della cooperativa, il nome ed il cognome del lavoratore dipendente, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, nonché le singole voci e corrispettivi importi costituenti la retribuzione stessa e la elencazione delle trattenute.

Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta paga o documento equipollente nonché sulla qualità del denaro, dovrà essere fatta all'atto del pagamento; il lavoratore dipendente che non provveda perde ogni diritto al reclamo per ciò che riguarda il denaro contenuto nella busta paga stessa.

Qualsiasi reclamo sulla retribuzione, ovvero inerente al rapporto di lavoro, deve essere presentato dal lavoratore dipendente a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro dello stesso.

Resta fermo comunque il disposto dell'art. 2113 C.C., come modificato dalla legge 11.8.73 n. 533.

Titolo XXXIX - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - PREAVVISO

Articolo 70.

Fatte salve le leggi vigenti in materia di risoluzione del rapporto di lavoro nelle Aziende e nelle Cooperative con un numero inferiore di 15 lavoratori dipendenti, il datore di lavoro può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso scritto con raccomandata o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento per le clausole sotto elencate:



Unione Nazionale
Cooperative Italiane

Via San Sotero, 32
00165 - ROMA
TEL. 06/39367752
FAX. 06/39375080

e-mail: info@unci.org
uncinazionale@mclink.it



Confederazione Italiana Sindacati
Autonomi Lavoratori

Via Giulio Cesare, 21
00192 ROMA RM

info@cisal.org
Tel +39 06 3211627
Fax +39 06 3212521

CCNL TERZIARIO E SERVIZI – VERBALE INTEGRATIVO

- a) diverbio litigioso seguito da vie di fatto nell'interno della Azienda e della Cooperativa anche fra i dipendenti;
- b) insubordinazione verso il datore di lavoro o superiori;
- c) comportamento oltraggioso verso il datore di lavoro o superiori;
- d) appropriazione di beni della Azienda e della Cooperativa o di terzi sul luogo di lavoro;
- e) danneggiamento volontario di beni dell'Azienda e della Cooperativa di terzi, presso l'azienda;
- f) concorrenza con l'azienda e con la cooperativa in cui presta la propria opera;
- g) esecuzioni di lavori senza permesso, nell'Azienda e Cooperativa, sia per proprio conto che per terzi;
- h) falsificazione di documentazione aziendale della Azienda e della Cooperativa.
- i) assenze non giustificate di oltre 3 giornate consecutive o di 6 giornate nel biennio anche non consecutive;
- j) il rientro dopo l'assenza per malattia o per infortunio oltre il 2° giorno dalla data di guarigione;
- k) cessazione dell'attività;
- l) gravi difficoltà economiche dell'Azienda e della Cooperativa.

I termini di preavviso di rescissione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono stabiliti dal successivo art. 71 del presente CCNL.

Il lavoratore dipendente dalla azienda e dalla cooperativa può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando preavviso scritto con raccomandata o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, nei termini stabiliti nel successivo art. 71 del presente CCNL.

Articolo 71.

I termini di preavviso per ambedue le parti stipulanti il presente CCNL sono:

classificazione	fino a 5 anni di anzianità	fino a 10 anni di anzianità	oltre a 10 anni di anzianità
1° livello	70 giorni di calendario	80 giorni di calendario	90 giorni di calendario
2°	60 giorni	70 giorni	80 giorni
3°	50 giorni	60 giorni	70 giorni
4°	40 giorni	50 giorni	60 giorni
5°	30 giorni	40 giorni	50 giorni

Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie, né di congedo matrimoniale. Al lavoratore dipendente preavvisato potranno essere



Unione Nazionale
Cooperative Italiane

Via San Sotero, 32
00165 - ROMA
TEL. 06/39367752
FAX. 06/39375080

e-mail: info@unci.org
uncinazionale@mclink.it



Confederazione Italiana Sindacati
Autonomi Lavoratori

Via Giulio Cesare, 21
00192 ROMA RM

info@cisal.org
Tel +39 06 3211627
Fax +39 06 3212521

CCNL TERZIARIO E SERVIZI – VERBALE INTEGRATIVO

concessi brevi permessi per la ricerca di nuova occupazione. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza i termini di preavviso di cui all'art. 71 del presente CCNL o con preavviso insufficiente, deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione di fatto per il periodo di mancato o insufficiente preavviso.

Il periodo di preavviso sarà computato agli effetti del TFR.

Titolo XL - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Articolo 72.

Al lavoratore dipendente licenziato o dimissionario sarà corrisposto il trattamento previsto dalla legge 29.5.82 n. 297.

Titolo XLI - CESSIONE - TRASFORMAZIONE DELL'AZIENDA - LIQUIDAZIONE DELLA COOPERATIVA

Articolo 73.

Per il trapasso, la cessione ed il fallimento dell'azienda e della Cooperativa si fa riferimento alle disposizioni di legge.

Titolo XLII - INDUMENTI - ATTREZZI DI LAVORO

Articolo 74.

Quando viene fatto obbligo al lavoratore dipendente di indossare speciali divise, la spesa relativa è a carico del datore di lavoro.

È parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori dipendenti sono tenuti ad usare per ragioni di sicurezza e per motivi igienico-sanitari.

Il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire gli attrezzi e gli strumenti necessari per l'esecuzione dei lavori.

Il lavoratore dipendente deve conservare in buono stato tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dal superiore diretto.

Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente a quanto messo a sua



Unione Nazionale
Cooperative Italiane

Via San Sotero, 32
00165 - ROMA
TEL. 06/39367752
FAX. 06/39375080

e-mail: info@unci.org
uncinazionale@mclink.it



Confederazione Italiana Sindacati
Autonomi Lavoratori

Via Giulio Cesare, 21
00192 ROMA RM

info@cisal.org
Tel +39 06 3211627
Fax +39 06 3212521

CCNL TERZIARIO E SERVIZI – VERBALE INTEGRATIVO

disposizione darà diritto all'azienda ed alla cooperativa di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione formale dell'addebito.

In caso di risoluzione di rapporto di lavoro, il lavoratore dipendente deve riconsegnare al magazzino, al personale incaricato, tutto quello che ha ricevuto in consegna temporanea.

Titolo XLIII - TUTELA DELLA SALUTE E DELL'INTEGRITÀ FISICA DEL LAVORATORE - AMBIENTE DI LAVORO

Articolo 75.

Le parti firmatarie del presente CCNL, al fine di migliorare le condizioni di lavoro nelle aziende e nelle cooperative, convengono di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica del lavoratore dipendente sulla base di quanto in materia previsto dalle norme di legge vigenti nonché dalle direttive comunitarie in tema di prevenzione.

Nei casi previsti dalla legge e dagli accordi contrattuali ai vari livelli l'azienda e la cooperativa fornirà gratuitamente idonei mezzi protettivi (esempio guanti, stivali, maschere, grembiuli ecc.) osservando tutte le precauzioni igieniche.

Il lavoratore dipendente dovrà utilizzare secondo le disposizioni aziendali, curando altresì la conservazione, i mezzi protettivi avuti in consegna.

Ciascun lavoratore dipendente deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella degli altri lavoratori dipendenti presenti sul luogo di lavoro, sui quali possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni.

In particolare i lavoratori:

- a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai superiori, ai fini della protezione collettiva e individuale;
- b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- d) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza, deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lett. b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a



Unione Nazionale
Cooperative Italiane

Via San Sotero, 32
00165 - ROMA
TEL. 06/39367752
FAX. 06/39375080

e-mail: info@unci.org
uncinazionale@mclink.it



Confederazione Italiana Sindacati
Autonomi Lavoratori

Via Giulio Cesare, 21
00192 ROMA RM

info@cisal.org
Tel +39 06 3211627
Fax +39 06 3212521

CCNL TERZIARIO E SERVIZI – VERBALE INTEGRATIVO

conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizie al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza;

- e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori dipendenti;
- g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori dipendenti durante il lavoro.

Le parti firmatarie del presente CCNL concordano di istituire una Commissione paritetica composta da tre persone per parte per realizzare quanto previsto dalla legge n. 626/94 con apposito protocollo d'intesa.

Titolo XLIV - DIVIETI

Articolo 76.

È proibito al lavoratore dipendente di prestare la propria opera presso aziende e cooperative diverse da quella in cui è regolarmente assunto, salvo il caso di sospensione dal lavoro senza il trattamento economico.

Titolo XLV - RISARCIMENTO DANNI

Articolo 77.

I danni che comportano trattenute per il risarcimento debbono essere contestati formalmente al lavoratore dipendente non appena l'Azienda e la Cooperativa ne sia a conoscenza. L'importo del risarcimento, in relazione alla entità del danno arrecato, sarà ratealmente trattenuto nella misura massima del 10% della paga di fatto per ogni periodo di retribuzione. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro il saldo eventuale sarà trattenuto su tutti i compensi e indennità dovuti al lavoratore dipendente a qualsiasi titolo.

Titolo XLVI - COMMISSIONE NAZIONALE DI GARANZIA E CONCILIAZIONE



Unione Nazionale
Cooperative Italiane

Via San Sotero, 32
00165 - ROMA
TEL. 06/39367752
FAX. 06/39375080

e-mail: info@unci.org
uncinazionale@mclink.it



Confederazione Italiana Sindacati
Autonomi Lavoratori

Via Giulio Cesare, 21
00192 ROMA RM

info@cisal.org
Tel +39 06 3211627
Fax +39 06 3212521

CCNL TERZIARIO E SERVIZI – VERBALE INTEGRATIVO

Articolo 78.

È costituita una Commissione nazionale di garanzia e conciliazione, composta da 12 membri, di cui 6 nominati dalle Organizzazioni datoriali e 6 nominati dalle OOSS firmatarie del presente CCNL.

La Commissione ha i seguenti compiti:

- a) esaminare e risolvere le controversie inerenti all'interpretazione e applicazione nell'Azienda e nella Cooperativa del presente CCNL e della contrattazione integrativa di 2° livello;
- b) tentare la bonaria composizione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo che segue, delle vertenze di lavoro di qualsiasi tipo in sede di conciliazione prima di adire le vie giudiziarie;
- c) intervenire e fissare l'ammontare dell'elemento economico "premio di produzione presenza" in caso di controversia fra le parti nella contrattazione di 2° livello;
- d) verificare e valutare l'effettiva applicazione nella singole Aziende e cooperative di tutti gli istituti previsti dal presente CCNL e dalle sue modificazioni ed integrazioni, anche in ordine all'attuazione della parte retributiva e contributiva; il controllo è effettuato anche su richiesta di un solo lavoratore dipendente dell'Azienda e della Cooperativa: queste ultime sono tenute a fornire tutte le notizie necessarie alla Commissione;
- e) esame e interpretazione autentica della normativa contrattuale, in caso di dubbio o incertezza, su segnalazione di una delle parti stipulanti;
- f) esame e soluzione di ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in ordine alle esigenze rappresentate dalle parti contrattuali;
- g) definire la classificazione del personale, come previsto dall'art. 14 del presente CCNL;
- h) definire tutte le problematiche rinviate alla Commissione stessa dagli articoli del presente CCNL.

Titolo XLVII - COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 79.

Per tutte le controversie individuali o collettive relative all'applicazione del presente CCNL, è prescritto il tentativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e le modalità stabilite dal presente articolo.

Anche per le controversie relative a licenziamenti individuali di cui alle leggi 15.7.66 n. 604 e 11.5.90 n. 108, non derivanti da provvedimenti disciplinari, devono essere ugualmente fatti tentativi di composizione per il tramite della Commissione di cui all'art. 78 del presente CCNL.



Unione Nazionale
Cooperative Italiane

Via San Sotero, 32
00165 - ROMA
TEL. 06/39367752
FAX. 06/39375080

e-mail: info@unci.org
uncinazionale@mclink.it



Confederazione Italiana Sindacati
Autonomi Lavoratori

Via Giulio Cesare, 21
00192 ROMA RM

info@cisal.org
Tel +39 06 3211627
Fax +39 06 3212521

CCNL TERZIARIO E SERVIZI – VERBALE INTEGRATIVO

I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in quattro copie, dovranno essere sottoscritti anche dai lavoratori dipendenti e dai datori di lavoro interessati. Due copie del verbale saranno inviate all'Ufficio provinciale del lavoro (legge 11.8.73 n. 533).

La parte interessata, sia essa lavoratore dipendente che datore di lavoro, alla definizione della controversia, è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione alla quale sia iscritta.

La Commissione di cui all'art. 78 del presente CCNL ricevuta la richiesta di conciliazione, è tenuta a comunicare nei modi e nei termini di legge, alla parte contrapposta, oltre al motivo della controversia il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione; l'incontro tra le parti deve avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla data di avvenuto invio della comunicazione alla parte contrapposta.

Titolo XLVIII - CODICE DISCIPLINARE

Art. 80 - Doveri del lavoratore dipendente.

Il lavoratore dipendente deve esplicitare l'attività per la quale è stato assunto con il massimo impegno e la massima diligenza e in particolare:

- 1) osservare l'orario di lavoro stabilito con il datore di lavoro o chi per esso ed adempiere a tutte formalità che l'azienda e la cooperativa ha posto in essere per il controllo delle presenze;
- 2) svolgere tutti i compiti che gli verranno assegnati dal datore di lavoro o chi per esso, nel rispetto delle norme del presente CCNL applicato in Azienda e Cooperativa e delle disposizioni attuative con la massima diligenza ed assiduità;
- 3) conservare la più assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda e della cooperativa evitando di propagare, specialmente alla concorrenza, notizie riguardanti le strategie di mercato usate e in uso presso l'azienda e la cooperativa stessa;
- 4) in merito alla posizione assegnata e ai compiti inerenti, il lavoratore dipendente deve evitare di trarre in qualsiasi modo profitti propri a danno dell'azienda e della cooperativa in cui lavora, evitando altresì di assumere impegni e incarichi, nonché svolgere attività in contrasto con gli obblighi e doveri derivanti dal rapporto di lavoro. Si richiama a proposito il RDL 13.11.24 n. 1825 convertito in legge n. 562/25;
- 5) usare la massima cortesia, anche nei modi e sistemi di presentazione, con la clientela ed il pubblico che per qualsiasi motivo intrattiene rapporti con l'azienda e con la cooperativa;
- 6) evitare nella maniera più assoluta di ritornare nei locali della azienda e della cooperativa e trattenersi oltre il normale orario di



Unione Nazionale
Cooperative Italiane

Via San Sotero, 32
00165 - ROMA
TEL. 06/39367752
FAX. 06/39375080

e-mail: info@unci.org
uncinazionale@mclink.it



Confederazione Italiana Sindacati
Autonomi Lavoratori

Via Giulio Cesare, 21
00192 ROMA RM

info@cisal.org
Tel +39 06 3211627
Fax +39 06 3212521

CCNL TERZIARIO E SERVIZI – VERBALE INTEGRATIVO

lavoro prestabilito, salvo che vi sia autorizzazione dell'azienda e della cooperativa, ovvero che sia previsto dal presente CCNL o da disposizioni legislative;

- 7) rispettare tutte le disposizioni in uso presso l'azienda e la cooperativa e dettate dai titolari e/o superiori se non contrastanti con il presente CCNL e con le leggi vigenti.

Disposizioni disciplinari.

I lavoratori dipendenti che si renderanno inadempienti dei doveri inerenti all'attività da svolgere in riferimento al rapporto di lavoro instaurato saranno sanzionati, in base alla gravità dell'infrazione commessa, con:

- 1) rimprovero verbale;
- 2) rimprovero scritto;
- 3) multa non superiore all'importo di 4 ore della retribuzione base;
- 4) sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni.

Non è possibile adottare alcun provvedimento disciplinare più grave del rimprovero verbale nei confronti del lavoratore dipendente senza avergli preventivamente contestato formalmente l'addebito ed averlo sentito in sua difesa; in ogni caso i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.

La comunicazione degli addebiti dovrà essere fatta con comunicazione scritta contenente la specificazione dell'infrazione commessa. Il lavoratore dipendente avrà la possibilità di presentare le controdeduzioni a sua difesa entro 5 giorni.

L'adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere presa entro 10 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore dipendente per presentare le sue giustificazioni. Tale decisione dovrà essere comunicata al lavoratore dipendente con lettera raccomandata r.r.

I provvedimenti disciplinari saranno presi nei confronti dei lavoratori dipendenti che:

- a) risultano assenti ingiustificati dal lavoro per uno o più giorni consecutivi fino ad un massimo di 3 giorni;
- b) abbiano abbandonato il posto di lavoro senza giustificato motivo;
- c) abbiano ritardato senza giustificato motivo l'inizio del lavoro e/o lo sospendano e/o ne anticipino la cessazione;
- d) procurino guasti, anche non gravi, a cose, attrezzature, impianti e quanto altro esistente presso l'Azienda e la cooperativa;
- e) contravvengano al divieto di accettare mance dalla clientela della



Unione Nazionale
Cooperative Italiane

Via San Sotero, 32
00165 - ROMA
TEL. 06/39367752
FAX. 06/39375080

e-mail: info@unci.org
uncinazionale@mclink.it



Confederazione Italiana Sindacati
Autonomi Lavoratori

Via Giulio Cesare, 21
00192 ROMA RM

info@cisal.org
Tel +39 06 3211627
Fax +39 06 3212521

CCNL TERZIARIO E SERVIZI – VERBALE INTEGRATIVO

azienda e della cooperativa, da fornitori della stessa o che comunque le promuovano e/o le sollecitino;

- f) non rispettino le norme e le regole stabilite nel presente CCNL in Azienda e nella Cooperativa, commettano atti che portino pregiudizio alla sicurezza, alla disciplina ed all'igiene dell'azienda e della Cooperativa.

È evidente che il rimprovero verbale e il rimprovero scritto saranno adottate per le mancanze di minor rilievo, la multa e la sospensione saranno adottate per le mancanze di maggior rilievo.

Titolo XLIX - PATRONATI

Articolo 81.

Gli Istituti di Patronato hanno il diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all'interno delle Aziende e Cooperative; per quanto riguarda gli istituti di Patronato di emanazione e/o convenzionate con le OOSS firmatarie del presente CCNL, si conviene quanto segue: gli istituti di patronato potranno svolgere i compiti previsti dalla legge mediante i propri rappresentanti, i cui nominativi dovranno essere portati preventivamente a conoscenza delle Aziende e delle Cooperative, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato dalle Direzioni dei Patronati interessati, le quali dovranno segnalare eventuali variazioni.

I rappresentanti dei Patronati concorderanno con le singole Aziende e le singole Cooperative le modalità per lo svolgimento della loro attività che deve attuarsi senza pregiudizio per la normale attività aziendale.

Qualora, per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i rappresentanti del Patronato dovessero conferire durante l'orario lavorativo con un lavoratore dipendente della Azienda e Cooperativa per l'espletamento del mandato da questi conferito, gli stessi rappresentanti del Patronato ne daranno tempestiva comunicazione alla Direzione aziendale, la quale provvederà a rilasciare al lavoratore dipendente interessato il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario, sempre che non ostino motivi di carattere tecnico organizzativo.

I rappresentanti del Patronato usufruiranno di appositi Albi messi a disposizione dalle Aziende e dalle Cooperative e per informazioni di carattere generale.

Titolo L - ASSISTENZA SANITARIA E INTEGRATIVA



Unione Nazionale
Cooperative Italiane

Via San Sotero, 32
00165 - ROMA
TEL. 06/39367752
FAX. 06/39375080

e-mail: info@unci.org
uncinazionale@mclink.it



Confederazione Italiana Sindacati
Autonomi Lavoratori

Via Giulio Cesare, 21
00192 ROMA RM

info@cisal.org
Tel +39 06 3211627
Fax +39 06 3212521

CCNL TERZIARIO E SERVIZI – VERBALE INTEGRATIVO

Articolo 82.

Le parti convengono di istituire una Commissione paritetica a livello nazionale composta da 6 persone, 3 per ogni parte stipulante il presente CCNL, per individuare i sistemi, gli strumenti e gli schemi applicativi nel campo dell'assistenza sanitaria e integrativa nonché gli eventuali rapporti di compatibilità tra l'offerta di servizi e le modalità e l'entità dei finanziamenti. Fatta salva la facoltà del lavoratore dipendente di accedere o no, ovvero, esercitare opzioni diverse da quelle che potranno essere previste dalla Commissione stessa.

Titolo LI - PREVIDENZA INTEGRATIVA

Articolo 83.

Le parti convengono di istituire una Commissione paritetica a livello nazionale, composta da 6 persone, 3 per ogni parte stipulante il presente CCNL, per individuare i sistemi, gli strumenti e gli schemi applicativi nel campo della previdenza integrativa, nonché gli eventuali rapporti di compatibilità tra l'offerta di servizi e le modalità e l'entità dei finanziamenti. È fatta salva la facoltà del lavoratore dipendente di aderire o no, ovvero esercitare opzioni diverse da quelle che potranno essere previste dalla Commissione stessa.

Titolo LII - ENTE NAZIONALE BILATERALE DELLE ORGANIZZAZIONI AUTONOME (ENBOA).

Articolo 84.

Le parti convengono, per dare attuazione all'intesa sottoscritta il 21.12.98 di istituire una Commissione paritetica a livello nazionale, composta da 6 persone, 3 per ogni parte stipulante il presente CCNL. Fermo restando quanto già stabilito con la precedente contrattazione collettiva nazionale.

Titolo LIII - ENTE NAZIONALE DI MUTUALITÀ DELLE ORGANIZZAZIONI AUTONOME (ENMOA).

Articolo 85.

Le parti convengono, sia per dar seguito che per meglio regolamentare e rilanciare il Protocollo d'intesa tra loro sottoscritto il 29.9.99, di



Unione Nazionale
Cooperative Italiane

Via San Sotero, 32
00165 - ROMA
TEL. 06/39367752
FAX. 06/39375080

e-mail: info@unci.org
uncinazionale@mclink.it



Confederazione Italiana Sindacati
Autonomi Lavoratori

Via Giulio Cesare, 21
00192 ROMA RM

info@cisal.org
Tel +39 06 3211627
Fax +39 06 3212521

CCNL TERZIARIO E SERVIZI – VERBALE INTEGRATIVO

istituire una Commissione paritetica a livello nazionale, composta da 6 persone, 3 per ogni parte stipulante il presente CCNL. Fermo restando quanto già stabilito con la precedente contrattazione collettiva nazionale.

Nota a verbale.

Per ciò che concerne gli artt. 84 e 85, UNCI si riserva di aderire successivamente.

Titolo LIV - CONTRATTI DI INSERIMENTO

Articolo 86.

L'assunzione, a tempo indeterminato di lavoratori dipendenti privi di specifica esperienza lavorativa, si applica per un periodo di 24 mesi il trattamento retributivo di seguito riportato:

- a) 1° anno: 85% della paga base nazionale corrispondente al livello d'inquadramento,
- b) 2° anno: 90% della paga base nazionale corrispondente al livello d'inquadramento.

L'instaurazione del rapporto di lavoro con contratto d'inserimento dovrà risultare da atto scritto.

Titolo LV - CONTRATTI DI RIALLINEAMENTO

Articolo 87.

Il presente CCNL recepisce l'intera normativa vigente in tema di contratti di riallineamento retributivo.

Proprietà privata.

Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del testo contrattuale e ne inibiscono la riproduzione totale o parziale ad Enti, Organizzazioni, Imprese e Privati, riservandosi ogni azione a salvaguardia dei loro diritti.

Norma transitoria.



Unione Nazionale
Cooperative Italiane

Via San Sotero, 32
00165 - ROMA
TEL. 06/39367752
FAX. 06/39375080

e-mail: info@unci.org
uncinazionale@mclink.it



Confederazione Italiana Sindacati
Autonomi Lavoratori

Via Giulio Cesare, 21
00192 ROMA RM

info@cisal.org
Tel +39 06 3211627
Fax +39 06 3212521

CCNL TERZIARIO E SERVIZI – VERBALE INTEGRATIVO

Vacanza contrattuale.

Per la vacanza contrattuale i lavoratori dipendenti devono percepire la somma di £. 400.000, meno quanto già percepito dai lavoratori dipendenti o soci per lo stesso motivo.